

---

PAULLO INVESTIMENTI S.R.L.  
CORSO EUROPA 10 – 20122 MILANO

ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. AI SENSI DELL'ART. 19  
DEL D.LGS. 152/2006 E DELLA L.R. N. 13/2023, RELATIVA ALLE OPERAZIONI  
DI DEMOLIZIONE E CAMPAGNA DI RECUPERO (R5) CON IMPIANTO MOBILE  
DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (INERTI) PRESSO L'AREA EX CEMENTIR  
IN COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA (AL) IN VIA SERRAVALLE, 49

## VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ'

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE  
Dir. 2014/52/UE - D.Lgs. 152/06 - L.R. 13/2023

Estensore:  
Arch. Pian. ANDREA ROSSI

Ottobre 2024

---





Il presente documento contiene lo Studio Preliminare Ambientale relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale relativamente all'intervento di demolizione e campagna di attività di recupero con impianto mobile nell'area ex Cementir sita in Arquata Scrivia (AL) nell'area ex Cementir sita in Arquata Scrivia (AL) in via Serravalle n. 49, lungo la SS 35 dei Giovi.

**Proponente:**

PAULLO INVESTIMENTI S.r.l. | Corso Europa 10 | 20122 Milano

**Documento a cura di:**

**Andrea Rossi** Architetto Pianificatore | Albo Architetti Provincia di Lodi n. 467

26815 Massalengo (LO) – Viale Liberazione 3

T: 339.3667099 | Email: andrea.rossi0979@gmail.com



**INDICE**

<b>1. PREMESSE GENERALI</b>	<b>8</b>
1.1 OGGETTO E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO	8
<b>2. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VIA</b>	<b>9</b>
2.1 LA DIRETTIVA 2014/52/UE E IL D.LGS. 152/06	9
2.2 LA VIA E LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA IN REGIONE PIEMONTE	10
<b>3. INQUADRAMENTO AREA EX CEMENTIR</b>	<b>15</b>
3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE CATASTALE	15
3.2 INQUADRAMENTO STORICO	22
<b>4. QUADRO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO ALLA SCALA SOVRACOMUNALE E LOCALE</b>	<b>24</b>
4.1 IMPIANTO METODOLOGICO	24
4.2 PIANO TERRITORIALE REGIONALE	24
4.3 PIANO PAESISTICO REGIONALE	26
4.4 PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE	29
4.5 PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE	33
<b>5. CONTESTO TERRITORIALE E AMBIENTALE DI RIFERIMENTO</b>	<b>41</b>
5.1 ASSETTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO	41
5.2 APPROFONDIMENTO SISMICO	44
5.3 RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE	48
<b>6. CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO E ATTIVITA' CORRELATE</b>	<b>51</b>
6.1 INDAGINI PRELIMINARI AMBIENTALI	51
6.2 INTERVENTO DI DEMOLIZIONE	53
6.3 CAMPAGNA DI RECUPERO (R5) RIFIUTI NON PERICOLOSI (INERTI) CON IMPIANTO MOBILE	54
6.4 UTILIZZO RISORSE NATURALI	57
<b>7. COMPONENTI E FATTORI AMBIENTALI, INCIDENZA DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO E MISURE MITIGATIVE</b>	<b>58</b>
7.1 COMPONENTI E FATTORI AMBIENTALI E ANALISI DELLE CRITICITA' ESISTENTI	58
7.2 VALUTAZIONE DI SINTESI	66
<b>8. CONCLUSIONI</b>	<b>69</b>



## 1. PREMESSE GENERALI

### 1.1 OGGETTO E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO

La presente trattazione è stata redatta in conformità a quanto contenuto nell'Allegato IV-bis alla parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a corredo del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VaVIA) per gli interventi di demolizione e campagna di attività con impianto mobile per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi derivati dalla demolizione completa di fabbricati esistenti, presso l'area ex Cementir (di seguito Area), in Comune di Arquata Scrivia in Via Serravalle n. 49.

La Legge Regionale 19 luglio 2023, n. 13, in vigore dal 4 agosto 2023, prevede che l'intervento di demolizione sia assoggettato alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza comunale come previsto dall'Allegato B della presente legge al punto B.7.b1) "[...] progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari", valutato in considerazione delle eventuali opere funzionalmente connesse. L'attività di campagna con impianto mobile per il recupero rifiuti, non è assoggettata a VaVIA poiché trattasi di impianto mobile di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, mediante operazione R5 di cui all'Allegato C della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (cfr. *riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche*), provenienti da operazioni di demolizioni con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno con una durata della campagna inferiore a novanta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito non saranno soggette a VaVIA considerato che la quantità giornaliera di materiale da trattare è inferiore a 1.000 mc e avranno anch'esse durata inferiore a 90 giorni.

Lo Studio Preliminare Ambientale, redatto in conformità dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, ha lo scopo di verificare gli effetti sulle diverse matrici ambientali potenzialmente correlati all'esecuzione degli interventi in oggetto e ne sviluppa gli approfondimenti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, come disciplinata dalle norme di settore (D.Lgs. 152/2006 e L.R. 13/2023).

Il presente documento si articola nei seguenti contenuti principali:

- quadro normativo di riferimento in materia di VIA;
- contesto territoriale, catastale e storico di riferimento;
- quadro pianificatorio programmatico alla scala sovracomunale e locale;
- caratteristiche dell'intervento e attività correlate;
- stima e valutazione dei possibili impatti ambientali ed eventuali misura di mitigazione ambientale;
- considerazioni finali.

A corredo del presente Studio si allegano:

- Inquadramento territoriale e catastale (Tav. 01);
- Rilievo celerimetrico stato di fatto (Tav. 02)
- Planimetria generale stato di raffronto (Tav. 03);
- Relazione geologica e geotecnica;
- Valutazione previsionale di impatto acustico;
- Valutazione previsionale di impatto sulla qualità dell'aria;
- Studio di impatto viabilistico.



## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VIA

### 2.1 LA DIRETTIVA 2014/52/UE E IL D.LGS. 152/06

Il quadro di riferimento normativo generale in materia di valutazione ambientale di determinati progetti pubblici e privati è definito a cascata dalla Direttiva VIA 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha modificato la precedente Direttiva 2011/92/UE, a livello nazionale dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” ed a livello regionale piemontese dalla Legge 19 luglio 2023 n. 13 (che ha abrogato la Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40).

La Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) è stata introdotta in Europa dalla Direttiva Comunitaria 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985) con lo scopo di prevenire i possibili effetti negativi che l'attività antropica può avere verso l'ambiente e la salute umana. La VIA individua, descrive e valuta gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto rispetto a popolazione, salute umana, biodiversità, territorio, suolo, acqua, aria, clima, beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio.

La VIA è stata recepita in Italia con la Legge n. 349 dell'8 luglio 1986 e s.m.i. Con il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m.i. sono state pubblicate le Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità. La normativa in materia di VIA è stata nel tempo più volte modificata dall'UE (Direttiva 97/11/CE, Direttiva 2003/35/CE, Direttiva 2009/31/CE, Direttiva 2011/92/UE), da ultimo con la Direttiva 2014/52/UE.

A livello nazionale, la Direttiva Comunitaria è stata recepita con il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.

L'emanazione della Direttiva 2014/52/UE, recepita con il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, ha recato importanti modifiche alla Parte II e relativi allegati del D.Lgs. 152/2006, oltre ad aver abrogato le Norme Tecniche del D.P.C.M. 27 dicembre 1988.

#### ***D.Lgs. 3 aprile 2006 152/06***

##### *Art. 6. - Oggetto della disciplina*

*5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c).*

*6. La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:*

- a) i progetti elencati nell'[allegato II](#) alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;*
- b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'[allegato II](#), [II-bis](#), [III](#) e [IV](#) alla parte seconda del presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi [allegati II e III](#);*
- c) i progetti elencati nell'[allegato II-bis](#) alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015;*
- d) i progetti elencati nell'[allegato IV](#) alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.*

## 2.2 LA VIA E LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA IN REGIONE PIEMONTE

La Valutazione di Impatto Ambientale nel quadro normativo della Regione Piemonte è disciplinata dalla Legge Regionale del 19 luglio 2023, n. 13 *“Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)”*, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 20 luglio 2023, 3° suppl. al n. 29 e vigente dal 4 agosto 2023, in recepimento di quanto disciplinato alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto delle disposizioni comuni e dei principi generali di cui alla Parte Prima del D.Lgs. 152/2006.

La Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, attraverso il combinato disposto degli articoli 5, 6, 19 e 20, disciplina l'ambito di applicazione e le modalità di svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

La Regione Piemonte con la Legge 13/2023 ha abrogato la legge regionale 40/1998 nell'ottica di una semplificazione delle procedure relative alla valutazione ambientale strategica di piani e programmi e alla valutazione di impatto ambientale dei progetti, rimandando alle norme di disciplina contenute nella Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

Nell'ambito dei procedimenti di VIA oggetto delle valutazioni ambientali sono i progetti, come definiti all'art. 5, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 152/2006; in caso di procedimenti di VIA, il progetto è valutato anche in considerazione delle eventuali opere funzionalmente connesse. Le autorità competenti in materia di VIA, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 8 del D.Lgs. 152/2006, sono i comuni, le province, la Città Metropolitana di Torino e la Regione secondo quanto definito nell'Allegato A (VIA) e nell'Allegato B (verifica di VIA) della presente legge. Gli oneri istruttori per i procedimenti di VIA, come disposto dall'art. 33, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e individuati nell'Allegato C della L.R. 13/2023, sono stati modificati e aggiornati con provvedimento deliberativo della Giunta Regionale n. 21-8755 del 10 giugno 2024, previo parere della competente commissione consiliare e nel rispetto del criterio generale della proporzionalità decrescente del contributo istruttorio in relazione all'aumento del valore dell'intervento in progetto.

L'art. 19 del D.Lgs. 152/06 disciplina il procedimento di VaVIA, la cui finalità è di valutare se un progetto può determinare impatti significativi e negativi sull'ambiente e sulla salute umana e se, pertanto, debba essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale.

### ***D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale***

*PARTE II - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*

#### ***Titolo III – LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE***

***Art. 19 Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA***

- 1. Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonché copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'[articolo 33](#).*
- 2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richiesti, inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere*

all'archiviazione.

3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti ai sensi del comma 2, l'autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Contestualmente, l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet.

4. Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata.

(comma così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021)

5. L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi.

6. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorità competente. Nel medesimo termine l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

(comma così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021)

7. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Ai fini di cui al primo periodo l'autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.

(comma così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021)

8. Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda.

9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.

10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell'autorità competente.

11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7

agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.

12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta nell'esercizio di tale attività da parte dell'autorità competente, sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque;

Il procedimento di VaVIA, prevede la redazione da parte dell'autorità proponente dello Studio Preliminare Ambientale contenente le caratteristiche del progetto e i relativi effetti significativi sull'ambiente e sulla salute umana, redatto in conformità all'Allegato IV-bis del D.Lgs. 152/2006.

**D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale**

*PARTE II - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*

*ALLEGATO IV-bis – Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'art. 19 (allegato introdotto dall'art. 22 del D.Lgs. n. 104/2017)*

*1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:*

- a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;*
- b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.*

*2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.*

*3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:*

- a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;*
- b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.*

*4. Nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui ai punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri contenuti nell'allegato V.*

*5. Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.*

*ALLEGATO V – Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 (allegato sostituito dall'art. 22 del D.Lgs. n. 104/2017)*

*1. Caratteristiche dei progetti*

*Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:*

- a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto;*
- b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;*
- c) dell'utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;*
- d) della produzione di rifiuti;*
- e) dell'inquinamento e disturbi ambientali;*
- f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;*

*g) dei rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico.*

## **2. Localizzazione dei progetti.**

*Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:*


- a) dell'utilizzazione del territorio esistente e approvato;*
- b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo;*
- c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:*
  - c1) zone umide, zone riparie, foci dei fiumi;*
  - c2) zone costiere e ambiente marino;*
  - c3) zone montuose e forestali;*
  - c4) riserve e parchi naturali;*
  - c5) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti della rete Natura 2000;*
  - c6) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione;*
  - c7) zone a forte densità demografica;*
  - c8) zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica;*
  - c9) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.*

## **3. Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale.**

*I potenziali impatti ambientali dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento ai fattori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, e tenendo conto, in particolare:*

- a) dell'entità ed estensione dell'impatto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area geografica e densità della popolazione potenzialmente interessata;*
- b) della natura dell'impatto;*
- c) della natura transfrontaliera dell'impatto;*
- d) dell'intensità e della complessità dell'impatto;*
- e) della probabilità dell'impatto;*
- f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;*
- g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;*
- h) della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.*

Fig. 1: Flussi Procedimenti Valutazione Ambientale – Flusso verifica VIA.



Fonte: Sito web Regione Piemonte <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/strumenti-indicazioni-operative-via-vas>

### 3. INQUADRAMENTO AREA EX CEMENTIR

#### 3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE CATASTALE


L'area ex Cementir, interessata dall'intervento di demolizione e dalla campagna di recupero di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiali edili di risulta dalle demolizioni, è ubicata in Comune di Arquata Scrivia in Via Serravalle n. 49, in Provincia di Alessandria.


La Provincia di Alessandria è caratterizzata da un elevato livello di infrastrutturazione e antropizzazione. Le attività produttive, tra cui l'area ex Cementir, nel corso degli anni si sono posizionate lungo le principali infrastrutture stradali e ferroviarie.

Arquata Scrivia (6.298 popolazione residente al 31 marzo 2024), si sviluppa nella parte sud della provincia di Alessandria lungo la via Postumia, distante circa 35 km dal Capoluogo Alessandria e circa 50 km da Genova. Il territorio comunale di Arquata composto dal capoluogo di Arquata Scrivia e dalle frazioni Rigoroso, Varinella, Vocemola e Sottovalle, è circondato da ampie zone boschive a corona dell'abitato sviluppatosi lungo la sponda sinistra del Torrente Scrivia. Il Comune di Arquata Scrivia confina a nord con i Comuni di Serravalle Scrivia e Vignole Borbera, a sud con il Comune di Isola del Cantone (GE), ad est con il Comune di Grondona e ad ovest con i Comuni di Gavi, Carrosio e Votaggio.

L'intero territorio comunale, avente una superficie di 23,36 kmq, gode di una buona rete di collegamenti: è attraversato dalla Strada Statale 35 bis dei giovani, dalla Strada Provinciale 144 per Varinella e Grondona, dalla Strada Provinciale 140 per Vignole e da una rete di strade comunali di collegamento fra il centro, le frazioni e i paesi limitrofi, oltre ad essere percorso da importanti infrastrutture sviluppatesi lungo il Torrente Scrivia, quali l'autostrada A7 Milano-Genova (distante 2 km dal Casello di Vignole Borbera) e la ferrovia Genova-Milano e Genova-Torino.

*Figg. 2-3-4: Localizzazione ambito oggetto di intervento.*






Fonte: Google Earth 2024.

L'insediamento produttivo ex Cementir è ubicato nel Comune di Arquata Scrivia, all'interno dell'area industriale sita a nord-ovest del centro abitato. Si tratta di una zona a vocazione produttiva posta lungo la Strada Statale 35 dei Giovi e nei pressi di un importante snodo stradale (a 2 km dal casello autostradale di Vignole Borbera) e ferroviario sulla direttrice Milano-Genova, da dove partono collegamenti per Genova, Torino, Milano e Bologna. L'area confina a nord con il corso d'acqua Rio Campora, a sud-est con il centro commerciale Le Vaie, ad est con via Serravalle e ad ovest con via Moriassi.

L'area di proprietà della Società Paullo Investimenti S.r.l. è identificata al Catasto Terreni al Foglio 4, Mappali 62, 65, 66, 116, 462, 511, 688 e 689 pari a mq 158.973.

Fig. 5: Estratto di mappa catastale con individuazione dei coni ottici delle riprese aeree dell'area ex Cementir.




Nel raggio di 500 m dal confine dello stabilimento si trovano diverse attrezzature sanitarie, sportive, culturali e alcune abitazioni.

L'Area è contraddistinta da uno scarso valore naturalistico e paesistico; è attraversata nella parte nord-ovest da un corso d'acqua superficiale, denominato rio Campora, utilizzato dall'attività industriale Cementir S.p.A. come recapito finale, in due punti distinti, per lo scarico dei reflui di tipo industriale e domestico in forza dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Alessandria in data 24/12/2002 con Determina n. 1218-2002 con l'obbligo di prevedere la separazione delle acque reflue (acque meteoriche, acque industriali, scarichi civili). Conseguentemente, la Società Cementir S.p.A. ha provveduto alla presentazione del progetto di "Impianto di separazione delle acque (acque meteoriche, acque industriali, scarichi civili) dello stabilimento di Arquata Scrivia", approvato ed allegato al permesso di costruire n. 37/04 del 29 luglio 2004.

Le acque reflue sono riconducibili ai servizi igienici, ai circuiti di raffreddamento degli impianti e alle acque meteoriche interne al sito. Le acque reflue derivanti dai servizi igienici vengono scaricate in pubblica fognatura, le acque dei circuiti di raffreddamento vengono raccolte e convogliate all'interno di una vasca di raccolta e riciclate mediante il rilancio al serbatoio piezometrico, le acque di prima pioggia provenienti da strade e piazzali affluiscono in un bacino di cemento armato con dispositivo automatico per il convogliamento delle acque di seconda pioggia direttamente nel Rio Campora.

L'Area avente un'estensione di mq 158.426 (da rilievo celerimetrico), leader nel settore della produzione del cemento, è stata definitivamente dismessa nel 2022.

Fig. 6: Rilievo celerimetrico dello stato di fatto.

**LEGENDA**

- Area ex Cementir oggetto di intervento
- Fabbricati
- Aree a verde
- Terreno
- Corso d'acqua superficiale "Rio Campora"
- Metanodotto SNAM
- Cavidotto TERNA 132.000 V
- Caditoia
- Pozzetti generici
- ↗ Quote altimetriche esistenti

Intervento di demolizione e campagna di recupero rifiuti con impianto mobile

- Ubicazione frantoio mobile, cumuli di materiale da trattare e cumuli di materiale trattato
- ▲ ▼ Ingresso/uscita dal cantiere

In calce, si riportano alcune viste aeree dello stato di fatto (aprile 2024) dell'Area.

*Fig. 7: Vista 1.*



*Fig. 8: Vista 2.*



*Fig. 9: Vista 3.*



*Fig. 10: Vista 4.*



*Fig. 11: Vista 5.*



*Fig. 12: Vista 6.*



### 3.2 INQUADRAMENTO STORICO

Lo stabilimento ex Cementir di Arquata Scrivia è stato costruito a metà degli anni Cinquanta dalla Società Cementir fondata dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI), concluso nel 1958 ed inaugurato il 10 novembre dell'anno seguente.

A seguito del periodo di privatizzazione italiano nel 1992 il Gruppo Caltagirone, leader mondiale della produzione e distribuzione del cemento grigio e bianco, inerti, calcestruzzo e manufatti in cemento, ha acquisito la Società Cementir. Nel 2018 il Gruppo cedeva tutti i suoi impianti al gruppo Hc Heidelberg Cement. Il centro di macinazione di Arquata Scrivia veniva acquisito da Italcementi, Società facente parte del Gruppo Hc.

La Società Buzzi Unicem nel 2019 ha rilevato il sito di Arquata, ma a causa di una forte riduzione della produzione nel giugno 2022, la Società ha cessato definitivamente l'attività del centro di macinazione della controllata Arquata Cementi s.r.l. Nel giugno 2022 la Società Arquata Cementi s.r.l. ha comunicato la variazione della titolarità della gestione dell'impianto, recesso il contratto di locazione e restituito l'area e l'impianto a favore della Società Cemitaly S.p.a.

La Società Paullo Investimenti S.r.l ha recentemente (febbraio 2024) acquisito l'Area e conseguentemente avviato un progetto di riqualificazione ambientale dell'intera area in stato di dismissione dal 2022 e in forte condizioni di degrado.

Nello stabilimento venivano prodotti diversi tipi di cemento, il cui costituente principale è il clinker.

I composti principali in ingresso allo stabilimento (calcare, pozzolana (osiola) e apporto di ferro) venivano macinati in un'apposita sezione di impianto (mulini) dove veniva prodotta la "farina" di alimentazione al forno rotante per la cottura. La farina così prodotta veniva poi stoccata in appositi silos. La farina estratta dai silos di deposito veniva introdotta in un "forno lungo" con un solo stadio di cicloni di preriscaldamento e veniva gradualmente portata alla temperatura di circa 1450°C, utilizzando i gas caldi prodotti dalla combustione con un bruciatore posto sulla testata di scarico del forno.

I combustibili utilizzati inizialmente erano costituiti da olii combustibili (quali ad esempio BTZ) stoccati nei tre serbatoi fuori terra presenti a sud dell'insediamento industriale, sostituiti negli anni '80 da gas metano e polverino di coke di petrolio. Il prodotto della cottura, chiamato clinker, si scaricava dal forno su un raffreddatore a cassette nel quale veniva raffreddato con aria insufflata in controcorrente dai ventilatori centrifughi.

Il cemento veniva prodotto nei diversi tipi e classi previsti dalle norme UNI EN 197 mediante riduzione in polvere finissima del clinker, unitamente a limitati quantitativi di gesso e di altri componenti secondari (correttivi) quali calcare, loppa e pozzolana che venivano approvvigionati dall'esterno. I componenti secondari (loppa, calcare e pozzolana) prima dell'utilizzo dovevano essere essiccati.

Le principali fasi di produzione possono essere così riassunte:

- trasporto materie prime;
- essicca-macinazione e omogeneizzazione della farina;
- cottura del Clinker;
- essiccazione semilavorati;
- macinazione del cemento;
- spedizione del cemento sfuso e insacco;

- ricezione clinker.

Le materie prime utilizzate dallo stabilimento nelle varie fasi di produzione erano: calcare, pozzolana (osiola), apportatore di ferro, allumina, loppa d'altoforno, gesso chimico, pet-coke, additivi di macinazione, solfato di ferro e Matrix® (Materia Prima Seconda derivante da attività di recupero di scorie mediante un insieme di trattamenti fisico-meccanici, senza aggiunta di reattivi chimici, quali vagliatura, frantumazione, separazione di metalli ferrosi e non ferrosi).

Il calcare, la pozzolana (osiola), il Matrix® e, se necessario, l'apportatore di ferro e l'allumina, opportunamente dosati, erano essiccati e macinati, quindi cotti fino a 1.450°C, producendo un prodotto denominato clinker.

La cottura avveniva attraverso l'apporto energetico ottenuto tramite combustione di carbone coke opportunamente frantumato ed essiccato, ovvero di metano durante le operazioni di avviamento e fermata impianto. In funzione della tipologia di cemento da produrre. L'opportuno quantitativo di clinker veniva dosato ai mulini cemento insieme alle materie prime specifiche per quel cemento. Il calcare e la pozzolana (osiola), utilizzate come componenti del cemento, venivano preventivamente essiccate in appositi essiccatori, tramite combustione di metano.

La loppa, invece, veniva aggiunta umida per un tipo di cemento (II/A-LL42,5R) ed essiccata solo in quota parte per gli altri due, sfruttando il calore residuo del clinker per la essiccazione all'interno del mulino stesso. Nei mulini di produzione del cemento avveniva quindi la macinazione dei costituenti fino al raggiungimento della finezza voluta.

Il cemento veniva quindi trasportato ai sili di stoccaggio e da qui venduto come prodotto sfuso, caricandolo su cisterne o in sacchi previo confezionamento e pallettizzazione.

## **4. IL QUADRO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO ALLA SCALA SOVRACOMUNALE E LOCALE**

### **4.1 IMPIANTO METODOLOGICO**

La presente sezione disamina le possibili relazioni tra gli interventi in esame e gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti che, alle diverse scale, disciplinano il contesto ambientale e territoriale.

Al fine di valutare le possibili relazioni, ponendo la giusta attenzione alla materia ambientale, tra l'intervento in oggetto e il contesto di riferimento pianificatorio e programmatico, nei paragrafi seguenti è stata condotta un'analisi dei principali strumenti di pianificazione territoriale a scala sovracomunale (Piano Territoriale Regionale, Piano Paesaggistico Regionale, Piano Territoriale Provinciale) e locale (Piano Regolatore Generale Comunale).

### **4.2 IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)**


Il Consiglio Regionale del Piemonte con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011 ha approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale, in sostituzione del PTR approvato nel 1997.

Il PTR costituisce atto di indirizzo per la pianificazione territoriale e settoriale di livello regionale, sub-regionale, provinciale e locale, incentrato sul riconoscimento del sistema policentrico regionale e delle sue potenzialità, sui principi di sussidiarietà e di copianificazione. Esso ha per oggetto il quadro di riferimento strutturale, gli obiettivi strategici, il quadro normativo generale e gli indirizzi per la pianificazione e programmazione territoriale.

All'interno del PTR il territorio regionale è stato suddiviso in 33 Ambiti di integrazione territoriale (Ait) al fine di garantire un efficace governo delle dinamiche di sviluppo della regione, nel rispetto dei propri caratteri culturali e ambientali.

Il territorio di Arquata Scrivia è ricompreso nell'Ait Novi Ligure, insieme ai comuni di Novi Ligure, Serravalle Scrivia, Albera Ligure, Basaluzzo, Borghetto di Borbera, Bosio, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carrega Ligure, Carrosio, Cassano Spinola, Francavilla Bisio, Fresonara, Fraconalto, Gavazzana, Gavi, Grondona, Mongiardino Ligure, Parodi Ligure, Pasturana, Pozzolo Formigaro, Predosa, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Cristoforo, Sardigliano, Stazzano, Tassarolo, Vignole Borbera, Voltaggio.

Fig. 13: PTR – Tavola della conoscenza “A: Strategia 1 – Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio”, Scheda Ait n. 21.




Per ciascuno Ambito di integrazione territoriale (Ait) sono rappresentate le connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e dinamiche che devono essere oggetto di una pianificazione integrata. Per ciascuno di essi il piano definisce percorsi strategici, seguendo cioè una logica policentrica, sfruttando in tal modo la ricchezza e la varietà dei sistemi produttivi, culturali e paesaggistici presenti nella Regione. Tali indirizzi di livello strategico alla scala regionale trovano una rappresentazione sintetica nella Tavola di progetto.

Il territorio di Arquata Scrivia si colloca in prossimità dello sbocco di uno dei principali assi di comunicazione (su ferro e su gomma) ed è direttamente interessato dal progetto della nuova linea ferroviaria ad alta capacità veloce del Terzo valico, opera di rilevanza strategica sia a livello nazionale che europeo nell'ambito del programma di sviluppo della rete transeuropea di trasporto, che collegherà Genova e Tortona e più in generale la Liguria e la Pianura Padana.

Nel territorio di Arquata è inoltre presente un interporto (distante meno di 1 km dall'area ex Cementir).

Il comune di Arquata è caratterizzato da un sistema insediativo compatto e da un importante sistema produttivo caratterizzato da diverse attività di notevoli dimensioni (esistenti e in progetto).

Fig. 14: PTR – “Tavola di progetto”.



Per quanto concerne l'Ati n. 21 Novi Ligure, in cui ricade il Comune di Arquata Scrivia, la tematica settoriale di maggior rilievo è "trasporti e logistica di livello sovracomunale" di rilevanza 4; "riqualificazione territoriale" e "risorse e produzioni primarie" sono di rilevanza 2; le tematiche "ricerca, tecnologia e produzioni industriali" e "turismo" sono invece di rilevanza 1.

#### 4.3 IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)


Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 sulla base dell'Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Piemonte firmato a Roma il 14 marzo 2017, è uno strumento di tutela e promozione del paesaggio piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni e a sostenerne il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Il PTR e il PPR sono atti complementari di un unico processo di pianificazione volto al riconoscimento, gestione, salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione dei territori della regione.

Il PPR fornisce una lettura strutturale delle caratteristiche paesaggistiche del territorio, definendo le politiche per la conservazione, la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dell'identità ambientale, storica, culturale e insediativa. Il piano suddivide il territorio piemontese in 76 ambiti di paesaggio, a loro volta raggruppati in 12 macroambiti, secondo le peculiarità naturali, storiche, morfologiche e insediative. Per ciascuno ambito di paesaggio è prevista un'apposita scheda contenente gli obiettivi di qualità paesaggistica da raggiungere, le strategie e gli indirizzi da perseguire.

Il territorio di Arquata Scrivia è ricompreso nel macroambito "Paesaggio appenninico"; in parte rientra nell'ambito di paesaggio n. 73 "Ovadese e Novese" – Unità di paesaggio 7305 "Imbocco dello Scrivia" e 7304 "Altopiano di Gavi" e in parte nell'ambito di paesaggio n. 75 "Val Borbera" – Unità di Paesaggio 7504 "Valle Spinti e Grondona".

Fig. 15: PPR – Tav. P3 "Ambiti e unità di paesaggio".



Gli stralci degli elaborati del PPR di seguito riportati mostrano come l'area oggetto della presente trattazione non sia interessata da alcun vincolo di tipo né paesaggistico (Parte II del D.Lgs. 42/2004) né di interesse storico-culturale o archeologico (Parte I del D.Lgs. 42/2004). L'Area, inoltre, non ricade all'interno delle aree protette, tutelate ai sensi delle direttive comunitarie (SIC Direttiva 92/43/CEE e ZPS Direttiva 74/409/CEE).

Al fine di consentire una migliore disamina si segnala la presenza nel territorio di Arquata Scrivia di:

- Albero monumentale denominato Leccio di Rigoroso, individuato ai sensi della LR 3 aprile 1995, n. 50, in forza di dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento DGR n. 72-13581 del 04/10/2004;
- Torrente Scrivia, n. 19 d'ordine R.D. 1775/1933, Torrente Spinti, n. 51 d'ordine R.D. 1775/1933 e Rio del Croso, n. 72 d'ordine R.D. 1775/1933 quali aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004 (fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna);

- territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 (lett. g);
- aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 42/2004 (zone gravate da usi civici);
- resti della città romana e dell'acquedotto di Libarna, quali aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 42/2004 (zone di interesse archeologico).

Fig. 16: PPR Tav. P2.5 "Beni paesaggistici".




Fig. 17: PPR Tav. P4.20 "Componenti paesaggistiche".





Fig. 18: PPR - Tav. P5 "Rete di connessione paesaggistica (siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, SIC e ZPS)".



Il territorio di Arquata Scrivia non è interessato direttamente dalla presenza di aree protette (di cui all'art. 4 della L.R. 19/2009), di siti Rete Natura 2000 (di cui all'art. 39 della L.R. 19/2009), di aree contigue, zone naturali di salvaguardia e corridoi ecologici (di cui agli artt. 6, 52bis e 53 della L.R. 19/2009) e di ulteriori altri siti di interesse naturalistico, né all'interno di ecosistemi acquatici di pregio ambientale e naturalistico.

#### 4.4 IL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE (PTP)

La Provincia di Alessandria ha approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 223-5714 del 19 febbraio 2002 il Piano Territoriale Provinciale (PTP), redatto ai sensi dell'art. 15 della Legge 142/90 e del Titolo II della L.R. 56/77 integrata e modificata dalla L.R. 45/94.

L'adeguamento dei testi normativi e degli elaborati grafici del Piano alle modifiche richieste dalla Regione Piemonte nell'atto di approvazione del Piano, contestualmente alla correzione di errori materiali, è stato approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 73/101723 del 2/12/02. Successivamente, la Provincia di Alessandria ha approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 112-7663 in data 20/02/2007 una variante al PTP di adeguamento a normative sovraordinate; il Consiglio Provinciale ha preso atto della suddetta approvazione con deliberazione n. 24 in data 4/06/2007.


Il PTP rappresenta il quadro di riferimento e di indirizzo per la pianificazione di area vasta; stabilisce gli indirizzi generali di assetto del territorio tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrità, tenendo in considerazione la pianificazione comunale esistente, coordinando le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti.

Le scelte strategiche alla base della definizione dei contenuti del PTP sono:

- lo sviluppo della risorsa ambiente;
- le dorsali di sviluppo (dorsale sud-nord che collega il porto di Genova Voltri e in generale l'arco portuale ligure con il Sempione e quindi con il centro Europa e dorsale ovest-est che collega Cuneo ed Asti con Casale dove si riconnette con la Voltri-Sempione);

- il terzo valico ferroviario dell'appennino ligure;
- la dorsale di riequilibrio infrastrutturale proponendo il potenziamento della S.S. 30, della linea ferroviaria della Val Bormida di collegamento tra il savonese e l'alessandrino, la realizzazione del casello autostradale a Predosa;
- il polo dei grandi servizi e poli provinciali;
- le aree di diffusione urbana e aree urbane, il P.T.P. si pone come obiettivo la riqualificazione di tutto il sistema insediativo a cui è collegata la qualità della vita e dell'ambiente;
- le valenze storiche del territorio;
- la riqualificazione, completamento e potenziamento delle attività, nel rispetto del territorio e delle compatibilità geo-ambientali;
- la valorizzazione turistica del territorio.

Fig. 19: PTP - Tav. A "Gli obiettivi prioritari di governo del territorio".



Il PTP della Provincia di Alessandria individua, in funzione delle caratteristiche ambientali, storico-architettoniche ed economiche del territorio, 21 ambiti territoriali a vocazione omogenea e delinea per ciascuno di essi gli obiettivi di sviluppo prevalenti. All'interno dei succitati ambiti, il PTP disciplina il governo del territorio riconoscendo il sistema dei suoli agricoli, il sistema insediativo, il sistema funzionale e il sistema infrastrutturale.

I caratteri territoriali che contraddistinguono la Provincia di Alessandria sono:

- l'asse produttivo della Valle Scrivia;
- il triangolo industriale e dei servizi, compreso fra Novi Ligure, Alessandria e Tortona;
- il polo industriale di Casale Monferrato;
- il polo termale di Acqui Terme;
- l'area vitivinicola dell'alto e basso Monferrato;
- il polo orafa di Valenza;
- la vocazione agricola della pianura alessandrina
- i poli universitari di Alessandria, Casale Monferrato ed Acqui Terme;
- l'asse produttivo di Felizzano-Quattordio;
- la realtà produttiva dell'Ovadese.

Il territorio di Arquata Scrivia ricade all'interno dell'Ambito 9B) Spina produttiva della Valle Scrivia insieme ai comuni di Borghetto Borbera, Cassano Spinola, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Serravalle Scrivia, Stazzano e Vignole Borbera. (cfr. Allegato A – Schede normative degli ambiti territoriali a vocazione omogenea).

Gli obiettivi di sviluppo prevalenti individuati per l'Ambito 9B) sono:

- il consolidamento e sviluppo delle attività produttive (polo dolciario e siderurgico-metallurgico) nel rispetto delle compatibilità ambientali;
- valorizzazione del ruolo logistico intermodale con riferimento al sistema portuale ligure (scalo ferroviario di Novi - S. Bovo - interporto di Arquata Scrivia);
- recupero di aree industriali dismesse;
- la tutela e salvaguardia delle sponde rivierasche del torrente Scrivia;
- sviluppo dell'ipotesi del Parco dello Scrivia.

Il PTP, all'interno dell'Allegato C – Elenco vincoli, individua nel territorio di Arquata Scrivia i seguenti vincoli:

- immobili vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 (ex legge 1089/39):
  - Chiesa Parrocchiale di San Giacomo Maggiore;
  - Casa Angolo via Libarna;
  - Casa Medioevale;
  - Castello di Montaldo;
  - Casa di Grafogliati;
  - Chiesa di Sant'Antonio;
  - Casa della Parrocchia Già Spinola.
- corsi d'acqua compresi nel Decreto Reale 29 settembre 1919 che approva l'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Alessandria:
  - Torrente Scrivia (N. 19 Ordine del D.R. 29/9/1920), l'autorizzazione ai fini ambientali è di

- competenza regionale;
- Rio del Croso (N. 72 Ordine del D.R. del 29/9/1920), l'autorizzazione ai fini ambientali è subdelegata ai comuni.

Fig. 20: PTP - Tav. 1 "Governo del territorio – Vincoli e tutele".





Fig. 21: PTP - Tav. 1 "Governo del territorio – Vincoli e tutele".



#### 4.5 IL PIANO REGOLATORE GENERALE DI ARQUATA SCRIVIA (P.R.G.C.)

Il Comune di Arquata Scrivia è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale redatto ai sensi del titolo III della L.R. 56/77 e s.m.i la cui ultima Variante Generale è stata approvata con DGR n. 22-8181 del 11.02.2008 e successivamente oggetto di varianti (Variante Parziale n. 1 "Opere Pubbliche" approvata d.c.c. n. 31 del 29/05/2009, Variante Parziale n. 2 "Spazio Giovani" approvata d.c.c. n. 08 del 01/02/2011, Variante Strutturale "Sottovalle" approvata con d.c.c. n. 20 del 30/03/2011, Variante Parziale n. 3 "Riordino urbanistico" approvata con d.c.c. n. 25 del 16/07/2018, Variante Parziale n. 4/2020 approvata con d.c.c. n. 12 del 28/04/2022 e Variante Parziale n. 5/2023 approvata con d.c.c. n. 34 del 30/11/2023 che ha apportato al PRGC alcune modifiche che riguardano esclusivamente aspetti normativi.

Con d.c.c. n. 29 del 30/09/2022 è stata approvata dal Comune di Arquata la Variante Strutturale di adeguamento a normative sovraordinate "Adeguamento RIR, microzonazione sismica, delimitazione fasce fluviali e adeguamento PAI a seguito evento alluvionale 2014" pubblicata sul BUR Piemonte in data 27/07/2023.

Il PRGC di Arquata Scrivia è stato, altresì, modificato nell'anno 2023, da due Modifiche non costituenti Varianti ai sensi dell'art. 17, comma 12 della L.R. 56/77 e s.m.i.:

- la prima, riferita alle lettere a) e b) dell'art. 17, comma 12, approvata con d.c.c. n. 7 del 28/04/2023, ha

modificato la tipologia di uno standard esistente da “Interesse Comune – Ic” alla più appropriata “Istruzione – I” vista la presenza di un Asilo Nido sull’area in oggetto, nonché per adeguare il perimetro dell’area a destinazione standard pubblico “asilo nido”, ricomprendendo nella stessa la parte erroneamente destinata ad area residenziale B1;

- la seconda riferita alla lettera g) dell’art. 17, comma 12, approvata con d.c.c. n. 27 del 28/09/2023, ha determinato la modifica della tipologia di uno standard esistente prima definito come “Interesse comune – IC” in parte ed in parte “Verde – V” ed invece destinato, a seguito di modifica, ad aree per l’ “Istruzione – I” e a “Verde – V” per ospitare il nuovo polo scolastico.

Il PRGC è stato infine modificato anche nell’anno 2024 da una Modifica non costituente Variante ai sensi dell’art. 17, comma 12, lettera a) della L.R. 56/77 e s.m.i. per la correzione di un errore materiale presente nelle Norme Tecniche della Variante Parziale n. 4/2020 riferita alla scheda di PEC n. 1 di Fraz. Rigoroso.

Il PRGC vigente inserisce l’area ex Cementir tra le aree destinate alle attività economiche e più in particolare tra le aree produttive “D2: Aree produttive di riordino con P.E.C. obbligatorio” normata dagli artt. 20 (norme di carattere generale), 22 N.T.d’.A. e relativa scheda P.E. n. 7.

L’area ex Cementir è interessata da una fascia di rispetto cimiteriale di raggio pari a 200 metri (nonostante la cartografia del PRGC riporti una fascia di 50 metri) misurata a partire dal perimetro dell’impianto cimiteriale, salve deroghe ed eccezioni previste dalla legge, così come previsto dall’art. 338 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dall’art. 27 della L.R. 56/77 (modificato dalla L.R. 25 marzo 2013 n. 3), in forza della d.c.c. n. 5 del 16/04/2003.

Il R.D. n. 1265/1934 prevede che *“per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre”*; altresì l’art. 27, comma 6-ter della L.R. 56/77 prevede che *“per consentire la previsione di opere pubbliche o interventi urbanistici, pubblici o privati di rilevante interesse pubblico, purché non ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente ASL, la riduzione della fascia di rispetto dei cimiteri, purché non oltre il limite di 50 metri, tenendo conto di eventuali elementi di pregio presenti nell’area”*.

Per la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale da 200 a 50 metri, il Comune attiva d’ufficio il procedimento di cui all’art. 338, comma 5 del R.D. 1265/1934, procedimento che, previo parere favorevole dell’ASL, si conclude con deliberazione consiliare che da espressamente atto del fatto che la riduzione è funzionale all’attuazione di interventi urbanistici (anche privati) di interesse pubblico, volti all’eliminazione di una situazione di grave degrado dovuta alla presenza di un impianto dismesso ed alla conseguente rigenerazione urbana di un’ampia zona limitrofa al centro abitato.

Fig. 22: PRGC - Tavola 2A "Planimetria di piano relativa alla zona nord"




Fig. 23: PRGC - N.T.d.'A. Scheda P.E.C. N.7 Aree esistenti e confermate, di riordino, di completamento D2

#### PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO N. 7 Tavola 3a, concentrico

Superficie territoriale	153.800	mq
Indice di utilizzazione territoriale	0,24	mq/mq
Rapporto di copertura	60	%
Aree per attrezzature e servizi	V. art.19, c.8, N.T.d'A.	
Altezza massima degli edifici	20,00	ml

#### Disposizioni particolari:

In caso di dismissione dell'attività in atto il riuso dell'area interessata dall'impianto produttivo dovrà essere preceduto da specifica Variante al P.R.G.C. secondo le procedure previste dall'art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i. vigenti.

Di seguito si riporta stralcio dell'art. 22 delle N.T.d.'A. all'interno del quale sono definiti indici e parametri di riferimento per la zona, modalità attuative e destinazioni d'uso ammesse.

Fig. 24: PRGC – Stralcio art. 22 N.T.A.

**Art. 22 - Aree produttive da mantenere, completare, riordinare - D2**

**PREMESSA:** l'approvazione di qualunque strumento urbanistico (Varianti ai sensi della L.R. 56/77 e della nuova L.R. 1/2007, Varianti parziali, PEC, PIP, ecc.) dovrà essere sottoposta al parere vincolante del Comitato Tecnico Regionale ex art. 19 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. finché non sarà prodotto un adeguato aggiornamento del RIR e quindi delle Norme attuative del P.R.G.C. qualora:

- gli strumenti urbanistici interessino porzioni territoriali ubicate nei pressi degli stabilimenti soggetti a D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. come da Registro regionale ex Legge regionale n. 32/1992 disponibile all'indirizzo <http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/siar/servizi/registro.htm>;
- gli strumenti urbanistici riguardano porzioni di territorio con destinazioni d'uso afferenti agli elementi territoriali vulnerabili censiti nel servizio Aree di danno e territorio<sup>1</sup>.

Gli elementi vulnerabili validi per l'analisi degli strumenti urbanistici, al fine di localizzare nuovi interventi sul territorio, sono quelli caricati e georiferiti sul servizio predisposto dalla Regione Piemonte in condivisione con il sistema pubblico Piemontese in condivisione con il sistema pubblico piemontese Aree di danno e territorio<sup>1</sup>.

Per la determinazione delle categorie di compatibilità territoriale e quindi l'analisi degli strumenti urbanistici, è necessario tenere conto dei cerchi di danno e relativo inviluppo disponibili sul servizio Aree di danno e territorio<sup>1</sup>. Si evidenzia che attualmente sul Servizio sono disponibili i cerchi di danno singoli o il loro inviluppo elaborato secondo i criteri della tabella 3b del D.M. 9 maggio 2001. Per un corretto utilizzo da parte del Comune in fase di predisposizione del RIR è necessario che tale tabella sia traslata ai criteri della tabella 3a. Inoltre i cerchi di danno individuati sulla Tavola 5 e nella relazione RIR per la Ditta SIGEMI si intendono parzialmente variati come da modifica introdotta dalla Regione in sede di approvazione finale della Variante 2003.

**1 - Finalità della norma.**

La finalità della norma è quella di consentire il mantenimento degli impianti produttivi esistenti consentendone adeguamenti funzionali al ventaglio di destinazioni d'uso ammesse, nonché il riordino, al fine di conseguire un più razionale assetto delle aree compromesse da precedenti insediamenti, o il completamento dell'edificazione nelle aree libere intercluse.

**2 - Destinazioni d'uso ammesse.**

Sono ammesse le destinazioni d'uso specificate all'art. 20, comma 1) delle presenti norme, ~~con esclusione di quelle definite al punto e) che, ove ammesse, sono previste nelle specifiche schede di SUE allegate alle presenti N.T.d'A.~~

**3 - Individuazione delle zone produttive D2.**

Le tavole di P.R.G.C. n° 3A, 3B, 3C e 3D individuano e perimetrano le aree catalogate come aree D2: parte di esse sono sottoposte a SUE preventivo e corrispondono alle schede di PEC n° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

<sup>1</sup> – Servizio dedicato ai Comuni ed accessibile attraverso il rilascio di un certificato digitale all'indirizzo <http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/siar/servizi/sistinfo.htm>. I dati sono coerenti con il sistema regionale per le industrie a rischio di incidente rilevante (STAR) condiviso dal sistema pubblico connesso alla rete regionale della pubblica amministrazione (RUPAR)

#### 4 - Tipi di intervento consentiti.

Con riferimento alle definizioni del Regolamento Edilizio Comunale che si intendono qui integralmente richiamate, i tipi di intervento consentiti sono:

- 1) conservazione degli immobili allo stato di fatto con interventi di manutenzione straordinaria che non alterino le quantità edificate e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- 2) interventi di risanamento conservativo rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili;
- 3) interventi di ristrutturazione edilizia rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento delle unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti e delle superfici, secondo le tipologie descritte all'art. 4, comma 1, punto 12) delle presenti N.T.d'A..
- 4) interventi di demolizione senza ricostruzione di immobili fatiscenti e/o non recuperabili alle destinazioni di zona;
- 5) interventi di nuova costruzione:
  - in lotti interstiziali liberi o di frangia, finalizzati al completamento dell'edificazione;
  - ampliamento "una tantum" per unità produttive esistenti al 31/12/2002 anche in deroga ai parametri d'edificabilità di cui al successivo comma 6) con un incremento di SUL pari al 10% della SUL esistente e con un massimo di mq 200. Sono sempre fatti salvi i parametri relativi alla D, Dc, Ds: nel caso in cui la potenzialità edificatoria del lotto non sia esaurita il presente intervento è concedibile in alternativa all'esaurimento di dette potenzialità.
- 6) cambiamento di destinazioni d'uso, comprese tra quelle compatibili nella zona, in assenza di interventi edilizi o contestualmente ai tipi di intervento ammessi.
- 7) "interventi di ristrutturazione urbanistica", rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

#### 5 - Modi di intervento ammessi.

Gli interventi di cui al comma precedente saranno attuati con i seguenti modi di intervento:

- a) denuncia di inizio attività ai sensi del Testo Unico e con le limitazioni da questo previsto per gli interventi riferiti al precedente comma 4) punti 1, 2, 3, 4 e 6;
- b) permesso di costruire ai sensi del Testo Unico per:
  - gli interventi di nuova costruzione di cui al precedente comma 4) punto 5);
  - gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al precedente comma 4) punto 7);
  - gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al precedente comma 4) punto 3);
- c) in alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:
  - gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al precedente comma 4) punto 3);
  - gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora disciplinati da piani attuativi comunque denominati che contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione dei piani stessi o di riconnessione di quelli vigenti;
  - gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planivolumetriche;
- d) tramite SUE preventivo quando cartograficamente individuati nelle tavole di P.R.G.;
- e) tramite SUE preventivo anche quando non cartograficamente individuati, per gli interventi costituenti ristrutturazione urbanistica, definiti su particolari ambiti mediante specifiche deliberazioni consiliari motivate in conformità ai disposti dell'art. 32, comma 2, L.R. 56/77 e s.m.i.: detti SUE dovranno contenere precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive.

#### 6 - Parametri edilizi ed urbanistici.

I parametri quantitativi da osservare in caso di conseguimento di titoli abilitativi non disciplinati da piani attuativi sono i seguenti:

- indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 0,40 mq/mq
- rapporto di copertura massimo (Rc) 0,60 mq/mq
- Dc. mt. 10,00
- Df. ½ h. fabbricato con un minimo di mt. 10,00
- Ds. Strade pubbliche: arretramento mt. 10,00 riducibile a mt. 6,00 alle condizioni di cui al 2° comma dell'art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i.,
- H. mt. 10,00 fatte salve le strutture tecnologiche

Eventuali aree adibite al deposito di merci o di materiali all'aperto (materiali ingombranti, materiali per l'edilizia, containers, autovetture, ecc.) non dovranno superare il rapporto di copertura del 60% della superficie fondiaria dello SUE comprendendo anche la Sc di eventuali edifici.

Dette aree dovranno essere opportunamente individuate nel progetto planivolumetrico dello SUE.

#### 7 – Parametri urbanistici ed edilizi per le aree sottoposte a SUE preventivi:

Gli interventi dovranno essere conformi ai disposti contenuti nelle schede allegate alle presenti norme.

I parametri relativi all'indice di utilizzazione fondiaria (Uf), distanze minime dai confini di proprietà (Dc), distanze minime tra i fabbricati (Df), distanze minime dalle strade (Ds) saranno definiti nei singoli SUE, obbligatoriamente corredati dal progetto planivolumetrico.

L'altezza massima per i nuovi interventi edificatori, nelle aree assoggettate a Piano Esecutivo, peraltro puntualmente disciplinata all'interno delle pertinenti schede, è stabilita in 10 mt., sono comunque fatte salve maggiori altezze in rapporto a realizzazioni di impianti ed attrezzature tecniche, quali, ad esempio, camini, sollevatori, serbatoi, silos,...

In relazione all'eventuale prossimità degli interventi, da realizzare anche mediante Piano Esecutivo, ad elettrodotti, dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni di cui al D.P.C.M. 23/04/92, inerente, appunto, alle distanze di rispetto dagli elettrodotti.

Dovrà, inoltre, essere garantita una funzionale accessibilità dell'area che non gravi direttamente sul tessuto viario urbano, tramite la realizzazione di collegamenti alla rete viaria extraurbana con opportuni svincoli.

L'impossibilità di garantire l'accessibilità di cui sopra costituirà elemento ostativo all'approvazione dello SUE.

Le aree libere attorno agli edifici produttivi esistenti devono essere, compatibilmente con le esigenze di spazio delle varie unità produttive, piantumate con essenze arboree di alto fusto e arbustive autoctone, sia al fine di integrare correttamente le previsioni di Piano con le caratteristiche paesaggistiche dei contesti territoriali circostanti, sia con funzioni di mitigazione visiva e protezione antinquinamento.

#### 8 – Standard urbanistici.

La dotazione minima di aree per attrezzature a servizio degli insediamenti produttivi per le aree di riordino e di completamento e per gli impianti industriali esistenti che si confermano nella loro ubicazione di cui alle lettere b) e c) del 1° comma dell'art. 26 L.R. 56/77 e s.m.i. e normati nel presente articolo è stabilita nella misura del 10% della superficie fondiaria.

Ai sensi dell'art. 21, comma 4bis, L.R. 56/77 e s.m.i. qualora l'acquisizione delle superfici di cui sopra non risulti possibile, o non sia ritenuta opportuna dal Comune, le convenzioni o gli atti di obbligo degli strumenti urbanistici o dei permessi di costruire potranno prevedere in alternativa totale o parziale alla cessione che i soggetti obbligati corrispondano al Comune una somma non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree per servizi pubblici o alla realizzazione dei servizi medesimi.

Per le aree libere, sottoposte a SUE, si richiamano i disposti del precedente art. 21, comma 7.

### 9 – Divieti di insediamento e insediamento di industrie insalubri.

E' vietato l'insediamento delle seguenti attività:

- depositi ed impianti di trattamento di sostanze radioattive;
- industrie produttrici di armi da guerra;
- depositi ed impianti per la lavorazione di prodotti petroliferi ed affini, nonché di gas liquefatti;
- inceneritori;
- termoutilizzatori e termovalorizzatori.

Per insediamenti industriali di nuovo impianto appartenenti alle industrie insalubri di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe di cui agli elenchi periodici del Ministero della Sanità, ai sensi del T.U. delle Leggi Sanitarie, è necessario ottenere apposita deliberazione del Consiglio Comunale di assenso.

A tal fine dovrà essere prodotta apposita istanza corredata da relazione tecnico – illustrativa dalla quale si possa evincere:

- materie prime trattate;
- scopi e mezzi di lavorazione e trasformazioni.

Ai fini della deliberazione, il Sindaco potrà avvalersi di tecnici ed enti competenti.

Le prescrizioni di cui sopra dovranno essere osservate anche in caso di modificazione dell'attività in corso in industrie già insediate nel caso in cui la nuova attività appartenga alle industrie insalubri di 1° e 2° classe di cui agli elenchi periodici del Ministero della Sanità ai sensi del T.U. delle Leggi Sanitarie.

### 11) - Disposizioni geologiche:

Per tutti gli interventi ammissibili sono comunque richiamate le prescrizioni di carattere geologico-tecnico dettate nella Relazione Geologico-tecnica generale, relativi elaborati e successive integrazioni.

Fig. 25: PRGC – Stralcio art. 20 N.T.A.

#### 1) Destinazioni d'uso ammesse:

- a) attività produttive di carattere industriale e artigianale;
- b) attività espositive, di vendita, di deposito e stoccaggio complementari e integrate all'attività produttiva di carattere industriale e artigianale esercitata sul posto;
- c) attività incluse nell'ambito della logistica e del traffico delle merci, centro intermodale, spazi attrezzati per il deposito e l'interscambio gomma/ ferro delle merci;
- d) attività di deposito, stoccaggio, esposizione e vendita di merci e beni non prodotti e lavorati sul posto riferita esclusivamente alle seguenti attività commerciali incompatibili con le zone residenziali:
  - deposito e vendita di materiali per l'edilizia;
  - deposito e vendita di accessori ed impianti necessari alla finitura delle costruzioni;
  - esposizione e vendita di autovetture, motocicli e biciclette;
  - esposizione e vendita di parti accessorie per autovetture;
  - stoccaggio e vendita di acque minerali o altri materiali ingombranti incompatibili con l'ubicazione in comparti residenziali;
  - impianti attrezzature e depositi connessi ad attività di commercializzazione all'ingrosso.
- e) funzioni compatibili quali:
  - uffici amministrativi, tecnici e di laboratorio;
  - residenza del proprietario o del custode limitatamente ad un alloggio per ciascun impianto produttivo non eccedente i 150 mq di SUL, ubicato anche in costruzioni isolate;
  - esercizi di vicinato come disciplinati dall'art. 24 della D.C.R. n° 563 – 13414 e s.m.i..

Per quanto non disciplinato dalle presenti norme si rimanda ai disposti del Regolamento Edilizio Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16/04/2003, pubblicato sul BUR Piemonte n. 20 del 15/05/2003.

## 5. CONTESTO TERRITORIALE E AMBIENTALE DI RIFERIMENTO

La ricostruzione, basata sulla cartografia ufficiale, del contesto territoriale e ambientale di riferimento dell'area ex Cementir è finalizzata alla successiva individuazione/valutazione dei possibili effetti determinati dall'intervento di demolizione e campagna di recupero, nonché alla conseguente decisione circa la necessità di assoggettare la stessa a VIA.

Fig. 26: PRGC – Stralcio art. 20 N.T.d.'A.

### SCHEDA N. 34

#### -AREA n. 7 (D2)-TAV. 7A-Concentrico

##### -USO

area industriale attiva dove è presente un cementificio con relativi magazzini e depositi di materie prime e prodotti finiti..

##### -VINCOLI

nessuno.

##### -LITOLOGIA E GEOMORFOLOGIA|

deposito alluvionale argilloso-limoso con ciottoli e ghiaie, potenza 8-10 m; terrazzo morfologico subpianeggiante; basamento terziario marnoso-sabbioso; recenti sondaggi geognostici (2005 e 2006) eseguiti dallo scrivente per un progetto di ristrutturazione impianti confermano la successione stratigrafica ipotizzata; la potenza del deposito alluvionale in alcuni casi è superiore a 12 m; la soggiacenza della falda libera rilevata è di 9,00 m, circa.

##### -CLASSE DI IDONEITA'

II a (i fattori penalizzanti sono riferibili alla possibile variazione dei parametri geotecnici dei terreni di fondazione, a eventuali ristagni e oscillazioni della falda libera); una ristretta fascia verso monte ricade in classe II b.

##### -MICROZONAZIONE SISMICA:

Zona 4 – Categoria topografica T1. Il substrato terziario delle alluvioni è costituito da una formazione rigida in cui si possono ipotizzare valori di Vs maggiori di 800 m/s. Si dovrà ricavare Vs30 tenendo conto del rapporto tra alluvioni e substrato nell'ambito dei singoli interventi; probabile categoria di suolo "E".

##### -PRESCRIZIONI E INDAGINI

dato il contesto geologico-geomorfologico-geolitologico sopradescritto, gli interventi ammessi dovranno essere effettuati in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal D.M. 17/01/18. Qualsiasi previsione edificatoria, pertanto, andrà realizzata sulla base delle risultanze di un'indagine geognostica e di uno studio geologico e geotecnico da attuarsi nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.P.R. 328/2001. Dovranno quindi essere individuate le proprietà meccaniche dei terreni, le caratteristiche di portanza, essere indicate le tipologie di fondazione e il livello di soggiacenza di falda. Tali suggerimenti, unitamente alle indicazioni puntuali contenute nella relazione geotecnica e geologica, parti integranti degli elaborati progettuali, garantiranno la sicurezza delle opere come previsto dal D.M. 14/01/08, dall'OPCM n. 3274/2003 e s.m.i. dal DPR 380/2001 e dagli Eurocodici. Si raccomanda una scrupolosa regolamentazione delle acque superficiali per evitare ristagni e infiltrazioni; evitare la realizzazione di locali interrati.


## 5. CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO

### 5.1 ASSETTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO

L'area investigata, ubicata a NW del concentrico, è caratterizzata da depositi continentali fluviali, in particolare da Fluviale Recente (fl3). In questa formazione continentale sono compresi i depositi riferibili all'ultima fase di espansione glaciale quaternaria. Essi ricoprono con spessore plurimetrico l'intero terrazzo morfologico presente in sponda orografica sinistra del T. Scrivia comprendente il concentrico comunale. Si tratta di alluvioni ghiaiose eterometriche, in prevalenza, calcaree con sabbie, argille e limi. Queste alluvioni poggiano sulle formazioni marnose terziarie e hanno una potenza variabile dai 3 ai 12 m. Le potenze maggiori si sono osservate al centro della spianata alluvionale. Nella località Vaie, dove sono state eseguite numerose prove SCPT la potenza è di 10-12 m. Presso la linea ferroviaria MI-GE, dove sono stati eseguiti sondaggi per la posa di piezometri, il basamento terziario si trova a 8-10 m di profondità. In corrispondenza dell'orlo del terrazzo fluviale la potenza si riduce generalmente a 3-4 m. Nella fascia compresa tra la SS 35 dei Giovi (Via Roma) e Viale Marconi, recenti prove SCPT e sondaggi hanno evidenziato una potenza di 4-6 m.


L'Area è posta ad una quota altimetria di circa 235-240 m s.l.m. I terreni dell'area investigata presentano coperture alluvionali antiche caratterizzate da ghiaie e sabbie alterate, limi e argille. Di seguito si riporta lo stralcio della Carta litotecnica e geoidrologica insieme ai valori medi dei parametri geotecnici.






Fig. 27: Variante Strutturale al PRGC approvato con D.G.R. n. 22-8181 dell'11/01/2008 – Estratto All. Tecnico B, Studi geologici – Elaborato B4 "Carta litotecnica Carta geoidrologica".



L'Area è classificata con grado di pericolosità e rischio di classe 1 senza pericolosità geomorfologica, di classe 2a con basso rischio legato a condizioni idrogeologiche, idrauliche e geotecniche e per una minima parte di classe 2b con moderata pericolosità derivante principalmente da problemi di stabilità dei versanti.

Fig. 28: Variante Strutturale al PRGC approvato con D.G.R. n. 22-8181 dell'11/01/2008 – Estratto All. Tecnico B, Studi geologici – Elaborato B9 “Carta di sintesi di idoneità alla utilizzazione urbanistica”.



-  **CLASSE I**  
Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88.
-  **CLASSE II**  
Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere superate attraverso l'adozione ed il rispetto di accorgimenti tecnici, derivanti da indagini geognostiche, studi geologici e geotecnici, da eseguire nelle aree di intervento in fase di progetto esecutivo, in ottemperanza al D.M. 11/03/88.  
Tale classe viene suddivisa in due sottoclassi, in funzione della natura dei fattori penalizzanti:  
a) Porzioni di territorio da subpianeggianti a moderatamente acclivi, interessate da uno o più fattori penalizzanti quali acque di esondazione a bassa energia, prolungato ristagno di acque meteoriche, ruscellamento diffuso, mediocri caratteristiche dei terreni di copertura ed eterogeneità dei terreni di fondazione. Il rischio idraulico risulta "basso" o "trascurabile" e comunque associato ad eventuale ostruzione della rete di drenaggio, legata esclusivamente alla scarsa manutenzione.  
b) Porzioni di territorio da debolmente a mediamente acclivi, dove la limitata idoneità e la moderata pericolosità derivano principalmente da problemi di stabilità dei versanti connessi alle scadenti caratteristiche meccaniche dei terreni di copertura e/o alla sfavorevole giacitura del substrato.
-  **CLASSE III**  
Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedire l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente.
-  **Classe III indifferenziata**  
Porzioni di versanti collinari non edificati o con edifici isolati, da intendersi come una zona complessivamente di Classe IIIa, con locali aree di Classe IIb ed eventuali aree in Classe II non cartografate o cartografate alla scala utilizzata. L'analisi di dettaglio necessaria ad individuare eventuali situazioni locali meno pericolose, potenzialmente attribuibili a Classi meno condizionanti (Classe II o Classe IIb) è rinviata ad eventuali future varianti di Piano Regolatore, in relazione a significative esigenze di sviluppo urbanistico o di opere pubbliche che dovranno essere supportate da studi ed indagini geologiche di dettaglio adeguati. Sino all'esecuzione di tali indagini, da sviluppare nell'ambito di future varianti dello Strumento Urbanistico, in Classe III indifferenziata valgono tutte le limitazioni previste per la Classe IIIa.
-  a) Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inadatte a nuovi insediamenti (aree dissestati, in frana, potenzialmente dissestabili, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia).  
Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto già indicato all'art. 31 della L.R. 56/77.  
b) Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre, in ogni caso, interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.  
In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, etc.  
Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto già indicato all'art. 31 della L.R. 56/77.  
Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito della attuazione degli interventi di riassetto e della avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.

L'Autorità di Bacino del Po ha adottato con delibera del Comitato Istituzionale n.8 del 22/7/2009 la "Delimitazione delle fasce fluviali dei corsi d'acqua del reticolo idrografico minore in Provincia di Alessandria". Nell'ambito della propria attività istituzionale e con la collaborazione della Regione Piemonte l'Autorità ha supportato la direzione degli studi geomorfologici ed idraulici svolti dalla Provincia di Alessandria finalizzata ad estendere gli indirizzi e le prescrizioni del PAI a tratti di corsi d'acqua minori prima non interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali. Il torrente Scrivia è stato oggetto di studio dal confine regionale con la Liguria fino a Serravalle Scrivia.

Il Comune di Arquata Scrivia con la Variante Strutturale di adeguamento a normative sovraordinate "Adeguamento RIR, microzonazione sismica, delimitazione fasce fluviali e adeguamento PAI a seguito evento alluvionale 2014" approvata con d.c.c. n. 29 del 30/09/2022, ha introdotto all'interno della cartografia del P.R.G. le fasce PAI così come disposto dal D.P.C.M. 16 Aprile 2010.

Il reticolato idrografico superficiale è caratterizzato dalla presenza del Torrente Scrivia e dai suoi affluenti. Tra questi, l'unico rilevante per ampiezza del bacino e per portata è il Torrente Spinti. Entrambi i corsi d'acqua summenzionati sono inseriti nell'elenco delle acque pubbliche (Boll. Uff. Min. LL.PP. n. 34-35 del 1e 11.12.1919 Decr. Reale del 29.09.1919) a cui si associano i disposti di cui al R.D. 523/1904.

Il Torrente Scrivia attraversa il territorio comunale da SSE a NNW per un tratto di 5 km circa. La quota dell'alveo al confine con il Comune di Isola del Cantone è 270 m slm mentre la quota al confine con il Comune di Serravalle Scrivia è 210 m slm. La pendenza media dell'alveo è < al 1%.

L'area ex Cementir non è soggetta a vincolo idrogeologico, non ricade all'interno delle Fasce PAI e non rientra tra gli ambiti in dissesto a pericolosità geologica elevata e molto elevata. L'area è attraversata nella parte nord-ovest, in direzione nord-sud, dal corso d'acqua privato Rio Campora. L'Autorità del Bacino del Fiume Po e la Regione Piemonte (Direttiva Alluvioni) non indicano criticità idrauliche.

Il drenaggio delle acque meteoriche nell'area d'indagine avviene oltre che in modo diretto in profondità nelle rare zone ancora non urbanizzate, attraverso le infrastrutture stradali ed i servizi urbani di fognatura. Per il resto, la circolazione idrica superficiale è per lo più a carattere diffuso, controllata dalla morfologia locale e marcata dalle eventuali regimazioni antropiche.

Le indagini effettuate hanno individuato il livello freaticometrico alla profondità di 2-3.0 metri, anche se, dato il particolare contesto morfologico e idrologico, non si possono escludere variazioni locali: la cartografia consultata indica una piezometria media di 232-234 m s.l.m. (confermando quindi una soggiacenza molto superficiale).

Per quanto concerne la rete idrografica naturale e il reticolo artificiale sono previste le seguenti fasce di rispetto:

- per le acque pubbliche e demaniali, una fascia di 10 m a partire dal ciglio di sponda (anche se artificiale) si applicano i disposti dell'art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904;
- per le acque private si applica una fascia di rispetto di inedificabilità di 10 m a partire dal ciglio di sponda;


- per il reticolo artificiale irriguo e per gli scolmatori dei rii si applica una fascia di rispetto di 5 m di inedificabilità, a partire dal ciglio di sponda, fatto salvo l'obbligatorietà delle manutenzioni periodiche per i soggetti proprietari e quanto prescritto a codice civile.

La copertura dei corsi d'acqua, principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolari, anche di ampia sezione, non è ammessa in nessun caso. Le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell'alveo a "rive piene" misurata a monte dell'opera; questo indipendentemente dalle risultanze della verifica delle portate. Non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d'acqua (incluse le zone di testata) tramite riporti vari. Nel caso di corsi d'acqua arginati e di opere idrauliche deve essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi.

## 5.2 APPROFONDIMENTO SISMICO

La zonazione sismogenetica "ZS9", a cura del Gruppo di Lavoro per la redazione della mappa di pericolosità sismica (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.03 n. 3274) dell'INGV, inserisce il Comune di Arquata Scrivia nella Zona 911 che comprende il cosiddetto "Arco di Pavia" e rappresenta l'area di "svincolo" tra il sistema alpino e quello appenninico. All'interno della ZS911 la profondità ipocentrale più ricorrente è di circa 8 km, inoltre, è presente una fagliazione di tipo trascorrente.

Fig. 29: Zonizzazione sismogenetica ZS9 (OPCM n. 3274 del 20/03/2003).



La zonizzazione è costituita da 42 zone-sorgente, da 901 a 936 (le zone dalla 911 alla 923 costituiscono l'Appennino Settentrionale e Centrale), che presentano limiti di colorazione nera e blu; i limiti neri definiscono limiti il cui tracciamento dipende esclusivamente da informazioni tettoniche o geologico-strutturali, il colore blu definisce, invece, suddivisioni di zone con uno stesso stile di formativo ma con differenti caratteristiche della sismicità, come la distribuzione spaziale degli eventi o la massima magnitudo rilasciata.

Nel 2003 con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 sono stati emanati i criteri per la nuova classificazione sismica del territorio nazionale, sulla base dei quali le Regioni hanno


classificato di conseguenza il proprio territorio, attribuendo una delle quattro zone di pericolosità ad ogni comune. A ciascuna zona, inoltre, è stato attribuito un valore dell'azione sismica, espresso in termini di accelerazione massima su suolo rigido.

Zona	Accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni	Accelerazione orizzontale massima convenzionale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico
1	$0,25 < a_g \leq 0,35g$	0,35g
2	$0,15 < a_g \leq 0,25g$	0,25g
3	$0,05 < a_g \leq 0,15g$	0,15g
4	$\leq 0,05g$	0,05g

Lo studio di pericolosità di riferimento nazionale è stato successivamente aggiornato con OPCM n. 3159 del 28/04/2006, individua la MPS04 come riferimento nazionale per la pericolosità sismica e introduce gli intervalli di accelerazione ( $a_g$ ), con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, da attribuire alle quattro zone sismiche.


Di seguito si riporta la mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale redatta nel 2004 dall'INGV, elaborata con criteri probabilistici dei valori di  $a_g$  attesi, coerentemente con i criteri stabiliti dall'OPCM 3274/2003.

Fig. 30: Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (OPCM 3274/2003).



La classificazione sismica della Regione Piemonte è stata aggiornata con la DGR n. 61-11017 del 17.11.2003 (in recepimento della OPCM 3274/2003), con la DGR n. 11-13058 del 19.01.201 e meglio precisata dalla DGR n. 65-7656 del 21.05.2014. La classificazione sismica vigente è stata approvata con DGR n. 6-887 del 30.12.2019 (OPCM 3519/2006. Presa d'atto e approvazione dell'aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Piemonte, di cui alla DGR del 21 maggio 2014, n. 65-7656), la quale assegna al territorio regionale un grado di pericolosità basso (zona 4) e medio-moderato (zone 3 e 3S).

Fig. 31: Stralcio DGR n. 6-887 del 30/12/2019.



Il Comune di Arquata Scrivia rientra tra i comuni classificati in Zona 3, all'interno di una zona con accelerazione massima al suolo (amax) compresa nell'intervallo 0.075 - 0.100 g.

Le indagini effettuate hanno rilevato un  $V_{seq} = 28-290$  m/s e quindi di categoria C.


L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia mette a disposizione un catalogo parametrico (NT4.1.1.) di terremoti di area italiana al di sopra della soglia del danno. In prossimità del territorio di Arquata Scrivia negli anni si sono registrati i seguenti episodi significativi:

- terremoto con area epicentrale in Valle Scrivia del 22/10/1541;
- terremoto con area epicentrale Gavi del 30/04/1680;
- terremoto con area epicentrale in Val Staffora del 09/10/1828;
- terremoto con area epicentrale Novi Ligure del 07/12/1913;
- terremoto con area epicentrale nel Tortonese (Comune di S. Agata Fossili) del 11/04/2003 con magnitudo 4,6.

Relativamente al terremoto del 11/04/2003, nel Comune di Arquata Scrivia e nei comuni limitrofi sono stati segnalati danni a edifici pubblici e privati con evacuazioni e dichiarazioni di inagibilità, non sono state segnalate lesioni alle persone.

Per una maggiore conoscenza delle caratteristiche geotecniche del territorio dal punto di vista della risposta alla sollecitazione sismica è fondamentale tenere in considerazione l'amplificazione sismica. La topografia e la stratigrafia del sito possono amplificare o diminuire gli effetti sismici.

Fig. 32: Variante Strutturale al PRGC approvato con D.G.R. n. 22-8181 dell'11/01/2008 – Estratto All. Tecnico B, Studi geologici - Studio della pericolosità sismica del territorio comunale – Livello 1 di microzonazione sismica - Elaborato B8 "Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica".



La cartografia, per l'area in esame, presenta i seguenti caratteri:

- B – Zona stabile suscettibile di amplificazioni locali: zona 4;
- categoria di sottosuolo: E - Terreni o sottosuoli del tipo C o D con spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento (con  $VS_{30} > 800$  m/s);
- categoria topografica: T1 – superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media  $\leq 15^\circ$ .

Si riporta altresì la descrizione stratigrafica desunta dalle indagini svolte in loco, sebbene esse debbano essere verificate con un'ulteriore indagine e/o scavo a causa della scarsa accessibilità al momento del loro svolgimento. Ad ogni modo tali indagini sono comunque da ritenersi attendibili.

LIVELLO [1]: da piano campagna fino alla profondità media di 2.0-3.0 metri, ma dato il contesto non si possono escludere spessori maggiori.

Materiali di riporto e/o rimaneggiati di varia natura e/o eluviali e con eterogenee caratteristiche di addensamento, legate alla frazione granulometrica prevalente, fino a far registrare il rifiuto alla penetrazione della punta.

In questa fase sono comunque definibili come "sciolti – poco addensati" (Associazione Geotecnica Italiana 1977) e si possono ipotizzare cautelativamente:

Peso di Volume (t/mc): 1.65-1.70

Angolo di Attrito ( $^\circ$ ): 24-26

Modulo Elastico (kg/cmq): 40-50

ricordando che:

Peso di volume: stima valutata in relazione a  $N_{scpt}$

Angolo di attrito: correlazione tra  $N_{scpt}$  e  $\phi$  di Meyerhof per terreni con una percentuale di sabbia fine e limo superiore a 5

Modulo elastico: valutato da correlazioni empiriche tra  $N_{scpt}$  e il tipo di terreno

LIVELLO [2]: dalla base dello strato precedente fino alla profondità variabile di 6.5-8.0 metri.

Si tratta di limi argilloso sabbiosi in falda e con Nscr (numero dei colpi necessari all'avanzamento di 20 centimetri della punta conica) mediamente inferiore a 5 e tale da essere definiti come "sciolti" (Associazione Geotecnica Italiana 1977).

Nonostante la componente limoso-argillosa di questo Livello, e di quello sottostante, in assenza di specifiche prove è preferibile prevedere un suo comportamento "incoerente" e per tale motivo la caratterizzazione geotecnica fornita è in "condizioni drenate".

Sono così caratterizzabili dal punto di vista geotecnico:

*Peso di Volume (t/mc): 1.65-1.75*

*Peso di Volume in falda (t/mc): 1.15-1.25*

*Angolo di Attrito (°): 25-27*

*Modulo Elastico (kg/cmq): 50-80*

LIVELLO [3]: fino alla massima profondità investigata di 12 metri.

Si tratta presumibilmente del medesimo terreno del livello precedente ma con un numero di colpi Nscr maggiore (10-12 e definibile "moderatamente addensate" AGI 1977).

In depositi coesivi, il numero di colpi apparentemente elevato non sempre è legato al reale grado di addensamento che tali terreni hanno ma anche alle caratteristiche granulometriche degli stessi, e alla tipologia di punta utilizzata ("chiusa") durante l'esecuzione delle prove penetrometriche, che non sempre consente una corretta dissipazione delle pressioni.

Tale livello è caratterizzabile con:

*Peso di Volume (t/mc): 1.70-1.80*

*Peso di Volume in falda (t/mc): 1.20-1.30*

*Angolo di Attrito (°): 28-30*

*Modulo Elastico (kg/cmq): 100-130*

### 5.3 RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE

Tra le attività produttive esistenti sul territorio comunale di Arquata Scrivia si annoverano due aziende classificate "Seveso", la SI.GE.MI S.r.l. e la IPILOM S.p.a. (ex Nuova Libarna), entrambe offrono servizio di stoccaggio e movimentazione di prodotti petroliferi. Le aziende Seveso summenzionate si sono adeguate al D.Lgs. 105/2015.

L'attività svolta all'interno nel deposito SI.GE.MI S.r.l. consiste nel ricevimento, stoccaggio e trasferimento di prodotti petroliferi ed in particolare di benzina e gasolio. Il deposito è collegato con tubazioni fisse al porto petroli di Genova e con vari depositi per invio e ricezione dei prodotti. I prodotti vengono, inoltre, travasati nelle autocisterne a mezzo pensiline di carico.

Lo stabilimento è ricompreso tra le aree a rilevante vulnerabilità ambientale e presenta scenari incidentali di tipo energetico, pur presentando tra le sostanze detenute alcune sostanze tossiche per gli elementi acquatici. La rilevante vulnerabilità ambientale è dovuta alla ricomprensione in fascia C del PAI, alla soggiacenza della falda compresa tra 3 e 10 metri dal piano di campagna, alla fascia di 150 m previsti dall'art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004.

Per lo stabilimento di soglia superiore SI.GE.MI S.r.l. è stato individuato un cerchio di danno (lesioni reversibili) in fregio al Torrente Scrivia che fuoriesce parzialmente dal perimetro dello stabilimento. In ragione di quanto sopra riportato e meglio descritto all'interno dell'elaborato Documento finale, il deposito SI.GE.MI S.r.l. può essere considerato Attività SEVESO con possibili ricadute ambientali con livello di criticità "critico".


L'attività svolta nel deposito IPILOM S.p.a. (ex Nuova Libarna) consiste nella movimentazione a mezzo autobotti e nello stoccaggio di olio combustibile e bitume senza alcun genere di lavorazione o processo. Il

gasolio stoccato viene utilizzato per il riscaldamento degli uffici. I servizi, necessari per l'esercizio del deposito, forniscono vapore d'acqua, energia elettrica, aria compressa, acqua e schiumogeno antincendio. Lo stabilimento è ricompreso tra le aree a rilevante vulnerabilità ambientale a causa della soggiacenza della falda compresa tra 3 e 10 metri e presenta scenari incidentali riconducibili al solo spandimento di prodotti pericolosi per l'ambiente (olio combustibile e gasolio). Dalle stime effettuate si è evidenziato che, in considerazione della tipologia del terreno, prevalentemente argilloso, l'inquinante si assesta ad una quota pari a 1,7 m circa senza pertanto raggiungere la falda ubicata ad una profondità pari a circa 5 m. Ai sensi del D.M. 09/05/2001 lo scenario si configura pertanto come "danno significativo" senza avere impatto all'esterno dello stabilimento.

Per lo stabilimento IPLOM S.p.A. non sono stati individuati cerchi di danno in quanto le caratteristiche dei prodotti stoccati nel deposito e gli scenari incidentali identificati sono riconducibili alla sola infiltrazione nel terreno di prodotti pericolosi per l'ambiente. In ragione di quanto sopra riportato e meglio descritto all'interno dell'elaborato Documento finale, il deposito IPLOM S.p.A. può essere considerato Attività SEVESO con possibili ricadute ambientali con livello di criticità "critico".

L'Area è classificata ai sensi del D.M. 09/05/2001 come categoria E – Insediamenti industriali, artigianali, agricoli e zootecnici, è inoltre ricompresa tra le zone a rilevante vulnerabilità ambientale (che coincidono con le aree di vincolo idrogeologico, con le aree boscate ai sensi dell'art. 142, lettera g) del D.Lgs. 42/2004, con le fasce di 150 metri dei corsi d'acqua pubblici ai sensi dell'art. 142, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, le aree (Em) del PAI, la fascia C del PAI ed il territorio con soggiacenza della falda compresa tra 3 e 10 metri dal piano di campagna e litologia prevalentemente di natura ghiaiosa – sabbiosa.

Fig. 33: Variante Strutturale al PRGC approvato con D.G.R. n. 22-8181 dell'11/01/2008 – Elaborato R.I.R. – Tav. B.1 "Planimetria relativa alla zona nord".



La Tavola C dell'elaborato RIR rappresenta il riferimento per quanto concerne le aree di danno (stabilite dal D.M. 09/05/2011) derivanti dagli effetti diretti e indiretti e le relative categorie territoriali compatibili. La

Tavola, oltre ad individuare le attività “Seveso”, definisce l’estensione dell’area che deve essere gestita al fine di controllare e minimizzare gli effetti del rischio industriale, che si suddivide in area di esclusione (m 200 dal confine dello stabilimento) con effetti diretti e area di osservazione (m 500 dal confine dello stabilimento) con effetti indiretti. L’area di esclusione impone cautele relative alle destinazioni d’uso delle aree in esso ricomprese, mentre l’area di osservazione ha lo scopo di fornire indicazioni gestionali e progettuali idonee a proteggere la popolazione in caso di scenari incidentali e a minimizzare gli effetti connessi alla viabilità. All’interno dell’area di esclusione dev’essere sempre esclusa la nuova localizzazione di elementi territoriali appartenenti alle categorie A e B della tabella 1 dell’allegato al D.M. 09/05/2001.

L’area ex Cementir ricade all’interno delle aree di osservazione poiché situata ad una distanza pari o inferiore a 500 m dal confine dello stabilimento SI.GE.MI S.r.l. e pertanto soggetta ai possibili effetti indiretti derivanti dall’Attività.

In virtù di quanto suddetto è possibile affermare che l’intervento di demolizione e campagna di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazione R5 non comporta né un incremento né una riduzione del livello di rischio presente allo stato attuale.

## 6. CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO E ATTIVITA' CORRELATE

### 6.1 INDAGINI PRELIMINARI AMBIENTALI

Il dott. geol. Luca Raffaelli (iscritto all'Ordine dei Geologi della Lombardia n. 1499 AP sezione A), per conto della Società Paullo Investimenti S.r.l., nel maggio 2024 ha trasmesso alla Provincia di Alessandria Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale – Servizio Tecnico V.I.A. – V.A.S. la proposta di indagine preliminare sul sottosuolo “Provincia di Alessandria - Comune di Arquata Scrivia - Paullo Investimenti S.r.l. - Insediamento industriale ex Cemitaly S.p.a. - Piano di Indagini Preliminari - Studio Raffaelli - Maggio 2024 - Prot. LR 066/24”, contenente un programma di esecuzioni di indagini del suolo e sottosuolo atte alla verifica delle eventuali passività ambientali derivanti dall'attività produttiva svolta e consentire l'adempimento delle prescrizioni AIA a chiusura delle attività e, infine, la riqualificazione dell'Area.

Si specifica che le indagini proposte, per la loro natura e collocazione, potranno essere svolte solo a valle della demolizione degli edifici e strutture esistenti e rimozione delle risalte, con esclusione della pavimentazione controterra a protezione del dilavamento degli eventuali contaminanti ad opera delle acque meteoriche. Le demolizioni previste dal Piano di Indagine depositato, saranno limitate a specifiche parti/porzioni di edifici e strutture strettamente indispensabili per consentire il corretto utilizzo della strumentazione geognostica così da raggiungere le zone di interesse mediante tecniche e sistemi di investigazione diretta, garantendo al contempo la sicurezza degli operatori. La programmazione delle demolizioni puntuali consentirà di svolgere le indagini ambientali evitando interferenze con le attività di demolizione complessiva dell'Area, di cui alla presente trattazione.

La società Arquata Cementi s.r.l. all'atto di cessazione dell'attività produttiva ha messo in opera una serie di interventi di messa in sicurezza dell'impianto, eliminando le potenziali fonti di contaminazione delle matrici ambientali. Tra gli interventi eseguiti, a carattere ambientale, si segnala:

- svuotamento rete acqua industriale;
- allontanamento, tramite ditte specializzate, della totalità dei rifiuti prodotti presenti nello stabilimento, fatta eccezione di ridotti quantitativi;
- allontanamento tramite ditte specializzate delle n. 4 sorgenti radioattive Cf 252 presenti nell'analizzatore Asys;
- azzeramento giacente dei combustibili OCD e coke impiegati nell'impianto di cottura del clinker;
- allontanamento di circa 12.000 kg tra oli lubrificanti e grassi stoccati in fusti presso il magazzino lubrificanti;
- svuotamento e bonifica dei serbatoi degli olii combustibili.

A fronte dei sopralluoghi eseguiti e della documentazione disponibile, si segnala la presenza di potenziali sorgenti di contaminazione o alterazione dello stato di qualità ambientale per il suolo e il sottosuolo legati all'attività industriale dell'ex cementificio, quali:

- parco serbatoi fuori terra destinati allo stoccaggio combustibile e relativo locale pompe/carico;
- cabine elettriche con trasformatori.

Verranno inoltre indagate come zone di potenziale contaminazione le seguenti aree e infrastrutture:

- lignee fognarie interrato e caditoie;
- zone produttive;
- serbatoio aereo di gasolio in struttura di contenimento.

**Rifiuti**

Ad oggi tutti i rifiuti sono stati smaltiti compresi gli olii contenuti nei vari macchinari e trasformatori.

**Strip out**

In data 29/05/2024 sono state avviate le operazioni per la rimozione degli impianti, delle attrezzature e degli arredi presenti nei fabbricati insistenti nell'area ex Cementir come da comunicazione inoltrata a mezzo posta certificata al Servizio Urbanistica del Comune di Arquata Scrivia il 28/05/2024.

**Amianto**

Nel mese di luglio 2024 è stato presentato ad ASL il Piano di Lavoro per la rimozione dei materiali contenenti amianto ai sensi degli artt. 246-264 del D.Lgs. 81/08 (testo unico sicurezza), basato su una preliminare mappatura di tali materiali effettuata sul sito. A fronte di richiesta da parte di ASL, è stata integrata la mappatura dei MCA, che si è conclusa nel mese di settembre 2024. Ad oggi si è in attesa della scadenza dei termini (30 giorni dalla presentazione del Piano di Lavoro) per dare avvio alle attività di rimozione dei MCA.

**Indagine sul sottosuolo**

L'attività industriale dello Stabilimento di Arquata Scrivia è stata svolta in forza di un Provvedimento di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) della Provincia di Alessandria (DDAP1-446- 2014 n.p.g. 81047 del 29/08/14 ("Oggetto Autorizzazione Integrata Ambientale Ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Categoria 3.1 - impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi con una capacità produttiva maggiore di 500 tonnellate/giorno e calce viva in forni rotativi ed altri tipi di forno con una capacità produttiva maggiore di 50 tonnellate/giorno - Proponente: Cementir Italia S.P.A. - Sede Legale Corso Di Francia 200, Roma, Sede Operativa Via Serravalle 49, Arquata Scrivia (AL)").

Con Provvedimento DDAP2-778-2019 n.p.g. 54984 del 27/08/19), l'A.I.A. è stata volturata alla Società Arquata Cementi s.r.l.

Nel dicembre 2021, Arquata Cementi s.r.l. ha comunicato la cessazione dell'attività nello stabilimento di Arquata Scrivia con richiesta di revoca dell'A.I.A. in essere, a seguito della quale la Provincia di Alessandria con provvedimento del 21/01/2022 ha comunicato a sua volta il relativo avvio del procedimento.


Al fine di dare riscontro alle prescrizioni pervenute in seno al procedimento, la nuova proprietà (Paullo Investimenti S.r.l.), nel maggio 2024 ha presentato agli Enti la proposta di indagine preliminare sul sottosuolo sopra richiamata. Gli Enti, nel giugno 2024, si sono espressi con un primo parere favorevole con prescrizioni. A tali prescrizioni degli Enti si è dato riscontro con una nota integrativa di recepimento nel corso del mese di luglio 2024. In riferimento a tale nota integrativa sia ARPA che il Comune si sono espressi in maniera favorevole. Ad oggi si è in attesa dell'approvazione formale da parte della Provincia di Alessandria del Piano di indagine presentato.

Le indagini ambientali sul suolo e sottosuolo verranno effettuate in contraddittorio con ARPA in anticipo rispetto alle demolizioni degli edifici e strutture presenti in sito.

## 6.2 INTERVENTO DI DEMOLIZIONE

L'intervento in esame prevede la demolizione di diversi fabbricati industriali (prevalentemente magazzini/depositi o silos di stoccaggio) dismessi e in stato di abbandono, oltre alla demolizione fresatura delle pavimentazioni esterne (in calcestruzzo o in asfalto). L'area verrà interamente demolita ad eccezione della cabina elettrica esistente, la cui demolizione verrà valutata in funzione anche del parere di Terna S.p.A. sulla richiesta di soluzione tecnica minima di connessione alla Rete Tecnica Nazionale (RTN), avanzata il 14/09/2024 sempre dalla proprietà e finalizzata all'ottenimento della STMG per la connessione in alta tensione per lo studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un centro elaborazione dati (Data Center).

Fig. 34: Planimetria generale dello stato di progetto (intervento di demolizione).



Le opere previste per l'intervento di demolizione possono essere riassunte nelle seguenti macro categorie:

- allestimento del cantiere (preparazione delle aree di cantiere, apprestamenti del cantiere e impianti di servizio);
- rimozione di manto permeabile, di scossaline e canali di gronda, di impianti, di ringhiere e parapetti e di controsoffittature;
- demolizione di strutture in acciaio, in c.a. e in muratura eseguite a mano e con mezzi meccanici, demolizioni di solai in legno eseguite a mano;
- smobilizzo del cantiere (pulizia dell'area di cantiere, smontaggio di parapetti provvisori, smontaggio del ponteggio metallico fisso e reti anticaduta e smobilizzo del cantiere).

### 6.3 CAMPAGNA DI RECUPERO (R5) RIFIUTI NON PERICOLOSI (INERTI) CON IMPIANTO MOBILE

La campagna di recupero verrà avviata una volta espletato con esito favorevole il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA dell'intervento di demolizione, come previsto dalla L.R. n. 13/2023, Allegato B – Progetti sottoposti alla procedura di verifica di VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti al punto B.7.b1) “[...] progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari” di competenza comunale.

La parte IV del D.Lgs. 152/2006 classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e in rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

I materiali provenienti dall'attività di demolizione (descritta al paragrafo precedente) svolte all'interno dell'area ex Cementir e avviati al recupero, sono classificati rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 152/2006.

La classificazione dei rifiuti avviene mediante l'utilizzo dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) ai sensi del D.L. 77/2021. I codici EER (precedentemente chiamati codici CER) sono una sequenza di sei numeri composti da 3 coppie di 2 cifre e servono per identificare la tipologia di rifiuto. Il primo gruppo identifica il capitolo mentre il secondo il processo produttivo. Qualora il rifiuto sia considerato pericoloso viene aggiunto l'asterisco (\*) dopo l'ultima cifra.

I materiali derivanti dalle demolizioni dei fabbricati, delle strutture e delle pavimentazioni esterne, ai sensi dell'Allegato D – Elenco dei rifiuti istituito Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, Parte IV del D.Lgs. 152/2006, rientrano nella categoria “Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)” – 17 00 00, nello specifico:

- circa tonn 12.000 di ferro classificato EER 17 04 05;
- circa mc 80.000 di macerie classificate EER 17 09 04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03;
- circa mc 4.350 di materiale derivato dalla demolizione e fresatura di pavimentazioni esterne (mq 30.000) classificato EER 17 03 02 – miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01;

- circa mc 1.450 di materiale derivato dalla demolizione e fresatura di pavimentazione del piazzale esterno situato in prossimità dell'ingresso all'Area (mq 10.000) classificato EER 17 03 02 – miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01;

La frantumazione del materiale avverrà mediante l'utilizzo di un frantoio mobile a mascella POWERSCREEN modello PREMIERTRAK R400X, di ultima generazione, classe Tier 3 e dotato di Selective Catalytic Reduction (SCR). L'impianto opererà esclusivamente nel periodo diurno dalle ore 08:00 alle ore 17:00 (circa 8/9 ore al giorno). Una parte della giornata sarà occupata dalle operazioni di posizionamento e allestimento, preparazione della carica e verifica dei materiali.

Fig. 35: Frantoio mobile POWERSCREEN modello PREMIERTRAK R400X.

Peso (stim.) (Tier 3)	52.300 kg (115.301 lb)
Peso (stim.) (Tier 4F)	52.500 kg (115.742 lb)
Larghezza di trasporto	2,8 m (9'2")
Lunghezza di trasporto	15,52 m (50'11")
Altezza di trasporto	3,4 m (11'2")
Larghezza di lavoro con nastro trasportatore laterale	4,33 m (14'2")
Lunghezza di lavoro	18,64 m (54'7")
Altezza di lavoro	4,13 m (13'6")



Fonte: Sito web POWERSCREEN <https://www.powerscreen.com/it/attrezzature/crushing/frantoi-a-mascella/frantoi-a-mascella/post-vaglio-r400x>

I rifiuti che si intendono sottoporre a procedura di recupero sono pertanto materiali inerti provenienti dalle demolizioni di tipo meccanico-selettivo. Prima di essere avviati a recupero essi verranno analizzati e campionati in funzione della loro caratterizzazione chimico-fisica.

La quantità massima di materiale per il quale è prevista l'attività di recupero è di circa mc 85.800 (pari a ton 201.280), di cui mc 80.000 (pari a ton 192.000) di macerie e mc 5.800 (pari a ton 9.280) di materiale demolito e fresato (pavimentazioni esterne). L'impianto mobile opererà con una potenzialità intorno alle 150-160 tonn/ora con capacità produttiva giornaliera di 600 mc/giorno. La prima campagna e le successive avranno tutte durata inferiore a novanta giorni. Dai dati a disposizione (mc di materiale da avviare a recupero, potenzialità giornaliera dell'impianto e orari di lavoro) è possibile stimare che per completare la triturazione del materiale saranno necessari circa 145 gg lavorativi.

La potenzialità operativa dell'impianto è comunque condizionata dalle caratteristiche e dimensioni (il materiale lavorato deve avere una pezzatura di 63 mm) del rifiuto in ingresso, e dalla dimensione della pezzatura del materiale in uscita.


Il ferro EER 17 04 05 non verrà trattato in sito ma conferito in un apposito impianto esterno; si considerano circa 2 viaggi/giorno con l'impiego di autocarro avente portata di 30 tonn/viaggio per un totale di 200 viaggi che verranno realizzati nell'arco di 100 gg.

L'area di svolgimento della campagna di recupero di rifiuti speciali non pericolosi è comprensiva del luogo di installazione del frantoio mobile e delle aree di stoccaggio dei rifiuti e dei cumuli di materiale in uscita

dall'impianto, adeguatamente separati, che verranno collocati presso la parte nord-est dell'ambito, in prossimità dell'ingresso allo stabilimento. La zona destinata all'accatastamento del materiale da trattare e i cumuli di materiale trattato saranno dotati di adeguata cartellonistica.

I cumuli saranno da mc 3.000 ognuno distribuiti su una superficie di circa mq 600 con un'altezza massima di mt 5. I cumuli di macerie e di fresato saranno debitamente separati ed identificati. Il ferro che dovrà essere smaltito sarà invece accatastato a ridosso degli edifici e separato per tipologia.

Fig. 36: Identificazione dell'ubicazione dell'impianto mobile, dei cumuli di materiale da trattare e dei cumuli di materiale tratto.



Fonte: Google Earth (2024)

L'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi "R5 - riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" (Parte IV D.Lgs. 152/06 – Allegato C), successiva all'intervento di demolizione, svolta senza recare pericolo per la salute dell'uomo e/o danno all'ambiente, può essere sintetizzata nelle seguenti fasi lavorative:

- accatastamento del materiale da trattare nei pressi dell'impianto mobile;
- valutazione della quantità e tipologia dei rifiuti speciali inerti da trattare;
- separazione di eventuali rifiuti di altro genere (per tipologia) i quali verranno conferiti agli impianti di smaltimento prima dell'inizio della campagna;
- vagliatura preliminare del materiale e riduzione meccanica della pezzatura dei materiali inerti;
- trasporto del materiale dal punto di carico al sito (formazione cumuli) ove è collocato il frantoio con l'ausilio di autocarro, escavatore e pala caricatrice. Il carico del materiale da trattare avverrà con escavatore e pala caricatrice;
- frantumazione del materiale demolito;
- deposito del prodotto finito in cumuli di circa mc 3.000 l'uno in attesa che le analisi di laboratorio ne attestino o meno la non pericolosità;

- verifiche chimico-fisiche atte a valutare l'idoneità al riutilizzo del materiale trattato;
- dismissione impianto e pulizia dell'area con moto scopatrice una volta terminata la campagna di frantumazione.

Il materiale recuperato a seguito di trattamento meccanico di frantumazione verrà totalmente riutilizzato in sito per la realizzazione di riempimenti e livellamenti del futuro intervento di costruzione, prelieve verifiche chimico-fisiche da attuarsi secondo la Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 15/07/2005 n. UL/2005/5205, che attestino la conformità del materiale recuperato ai requisiti richiesti dal DM 5/2/98 e s.m.i.

#### 6.4 UTILIZZO RISORSE NATURALI

Per il contenimento delle polveri prodotte durante le lavorazioni il materiale verrà costantemente mantenuto umido attraverso il dispositivo di nebulizzazione ad acqua integrato sul frantoio oltre all'impiego di cannon fog. L'impianto di nebulizzazione a pieno regime consumerà circa 40 l/min.

Il sito è dotato di una rete di acquedotto perimetrale che potrà essere utilizzata in base alle esigenze. L'acqua verrà prelevata dall'acquedotto consortile nel punto di presa (pozzetto) situato all'angolo tra la SS35 e la via Moriassi.

L'energia elettrica necessaria a garantire le diverse lavorazioni verrà fornita da un allaccio chiesto specificamente per il cantiere. Il quadro elettrico verrà situato presso la cabina elettrica esistente su via Moriassi.

## 7 COMPONENTI E FATTORI AMBIENTALI, INCIDENZA DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO E MISURE MITIGATIVE

### 7.1 COMPONENTI E FATTORI AMBIENTALI E ANALISI DELLE CRITICITA' ESISTENTI

In ragione di quanto descritto nei capitoli precedenti è stato possibile individuare, descrivere e valutare i possibili impatti significativi per l'ambiente e la salute umana indotti dall'attuazione dell'intervento di demolizione e campagna di recupero rifiuti non pericolosi, tenendo in considerazione anche l'effetto cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati.

Gli impatti ambientali diretti o indiretti, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi sono stati valutati considerando le tematiche ambientali indicate all'Allegato I del D.P.C.M. del 27 dicembre 1988 *"Norme Tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377"*.

Il presente Studio Preliminare Ambientale prende in considerazione le componenti naturalistiche e antropiche interessate, le integrazioni tra queste ed il sistema ambientale nella sua globalità. Le componenti ed i fattori ambientali sono così intesi:

- a) **atmosfera:** qualità dell'aria e caratterizzazione meteorologica;
- b) **ambiente idrico:** acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre e marine), considerate come componenti, come ambienti e come risorse;
- c) **suolo e sottosuolo:** intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili;
- d) **vegetazione, flora, fauna:** formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali;
- e) **ecosistemi:** complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale;
- f) **salute pubblica:** come individui e comunità;
- g) **rumore e vibrazioni:** considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano;
- h) **radiazioni ionizzanti e non ionizzanti:** considerati in rapporto all'ambiente sia naturale, che umano;
- i) **paesaggio:** aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali.

I potenziali impatti ambientali derivanti dalle operazioni di demolizione e dall'attività mobile di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione sono principalmente riferibili alle emissioni in atmosfera e a al rumore.

#### Emissioni in atmosfera

A supporto del presente Studio Preliminare Ambientale è stata redatta la Valutazione Previsionale di Impatto sulla Qualità dell'Aria a cura dello Studio Prodotto Ambiente, con lo scopo di quantificare le emissioni di inquinanti in atmosfera durante il cantiere di demolizione con contestuale campagna mobile di triturazione delle macerie prodotte dalla demolizione e di valutare l'impatto delle stesse emissioni sulla qualità dell'aria locale attraverso opportuni modelli di simulazione.

All'attività del cantiere in esame è imputabile l'emissione in atmosfera di polveri derivante dalle operazioni di demolizione e dalla campagna di recupero rifiuti e l'emissione di PM10 e NO2 prodotti dai motori termici delle macchine operatrici impiegate durante le lavorazioni nonché dal traffico indotto dal cantiere stesso.

L'analisi dell'emissione di inquinanti derivanti dal traffico indotto dall'attività di cantiere (stimato dallo studio Logit Engineering) si è soffermata sugli inquinanti ritenuti maggiormente significativi, ovvero PM10 e NOx, valutata in riferimento ai fattori di emissione (FE) medi da trasporto stradale pubblicati dall'ISPRA nel Sistema Informativo Nazionale Ambientale. La valutazione dell'incremento della concentrazione di PM10 e NO2 atteso in atmosfera a seguito delle attività condotte dal cantiere ha permesso di valutare l'impatto potenziale del cantiere sulla qualità dell'aria.

Al fine di valutare l'impatto complessivo del cantiere e la sua significatività sono stati sommati i contributi delle diverse sorgenti emissive (demolizioni, movimentazione macerie, triturazione, utilizzo macchine operatrici e traffico indotto).

Di seguito si riportano le considerazioni emerse dallo studio svolto:

- incremento delle concentrazioni di PM10 (media annua e 90.4 percentile) atteso in atmosfera a causa delle attività che saranno svolte in cantiere.

Per quanto riguarda gli impatti short term, non si evidenziano particolari criticità, in quanto le attività condotte impatteranno principalmente all'interno del cantiere. Come emerge anche dalla Tabella 13, l'incremento del 90.4 percentile della media giornaliera di PM10 atteso ai ricettori discreti a causa delle attività condotte in cantiere sarà compreso tra 0,5 e 1,5 µg/m3, ossia valori inferiori al limite di significatività.

Per quanto riguarda, invece, gli impatti di natura long term, l'area di impatto del cantiere risulta più ampia e coinvolge anche alcuni ricettori discreti rappresentati dalle abitazioni più prossime all'impianto. L'incremento della media annuale della concentrazione di PM10 atteso ai ricettori a causa delle attività condotte in cantiere risulta compreso tra 0,2 e 0,63 µg/m3, con valori superiori al limite di significatività presso i ricettori R1, R3, R6, R9, R15, R16, R17 e R18. Si fa, tuttavia, notare che tali valori sono il risultato di una simulazione che assume che le emissioni del cantiere si mantengano costanti per tutta la durata del cantiere stesso (assunto nel presente studio pari a 1 anno per garantire il confronto con i limiti di legge sulla qualità dell'aria) e pari alle massime emissioni stimate per la fase di demolizione contemporanea alla campagna mobile di triturazione. Nella realtà la fase del cantiere più impattante sull'atmosfera avrà durata di massimo 5 mesi e non sarà continuativa, né tantomeno lo saranno le tipologie di demolizione svolte; successivamente, e per tutta la durata residua del cantiere, le attività condotte produrranno emissioni nel comparto atmosfera del tutto trascurabili;

incremento della concentrazione media annuale e del 99,8esimo percentile della concentrazione media oraria di NO2 attesa in atmosfera a causa delle attività che saranno condotte presso il cantiere (utilizzo macchine operatrici in cantiere).

Si osserva come l'impatto del cantiere, sia di natura short term che di natura long, non sembra coinvolgere aree esterne al cantiere stesso.

Soffermandosi sui ricettori discreti, ci si attende un incremento della concentrazione media annuale di NO2 compreso tra 0,05 e 0,16 µg/m3 e del 99.8 percentile della media oraria compreso tra 1,8 e 6,4 µg/m3;

- incremento della concentrazione di PM10 (media annuale e 90.4 percentile della media giornaliera) attesa in atmosfera a causa del solo traffico indotto dal cantiere.

L'incremento osservato risulta trascurabile e non significativo ai sensi dell'approccio della UK EPA, su tutto il dominio di calcolo (massimo valore della concentrazione media annuale sul dominio di calcolo =  $0,027 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ; massimo valore del 90.4 percentile =  $0,052 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

Soffermandosi sui ricettori discreti, ci si attende un incremento della concentrazione media annuale di PM10 ricompreso tra  $3,238 \times 10^{-5}$  e  $0,004 \text{ ng}/\text{m}^3$  e un incremento del 90.4 percentile della media giornaliera compreso tra  $8,87 \times 10^{-5}$  e  $0,009 \text{ ng}/\text{m}^3$ .

- incremento della concentrazione di NO2 (media annuale e 99.8 percentile della media oraria) attesa in atmosfera a causa del traffico indotto dal cantiere.

L'incremento osservato risulta trascurabile e non significativo ai sensi dell'approccio della UK EPA, su tutto il dominio di calcolo (massimo valore della concentrazione media annuale sul dominio di calcolo =  $0,323 \text{ mg}/\text{m}^3$ ; massimo valore del 90.4 percentile =  $2,66 \text{ mg}/\text{m}^3$ ).

Soffermandosi sui ricettori discreti, ci si attende un incremento della concentrazione media annuale di NO2 ricompreso tra  $3 \times 10^{-4}$  e  $0,06 \text{ mg}/\text{m}^3$  e un incremento del 99.8 percentile della media oraria compreso tra  $0,04$  e  $0,79 \text{ mg}/\text{m}^3$ .

L'emissione polverulenta considerata nella fase critica del cantiere, a fini cautelativi, è stata estesa all'intera durata del cantiere stesso, assunta pari all'anno solare al fine di poter effettuare un confronto diretto con i limiti di legge. Nella realtà le attività di demolizione e la campagna mobile di triturazione, per le quali è stato valutato l'impatto, avranno durata di circa 5 mesi e non 12 mesi; l'impatto effettivo sulla qualità dell'aria locale sarà di conseguenza decisamente inferiore a quanto stimato.

Per il cantiere in oggetto, si ritiene che la fase maggiormente impattante sull'atmosfera sia la fase di demolizione delle strutture in c.a. e muratura e delle pavimentazioni svolta contestualmente alla campagna mobile di triturazione delle macerie da essa derivate. Tali attività determineranno inevitabilmente l'emissione diffusa di polveri. Inoltre l'utilizzo di macchine operatrici in cantiere, nonché il traffico indotto di mezzi pesanti determineranno anche l'emissione di ossidi di azoto.

La valutazione ha mostrato che le attività di demolizione e frantumazione delle macerie potrebbero dar luogo ad emissioni di PM10 di entità non trascurabile nelle aree limitrofe al cantiere, coinvolgendo alcuni recettori sia di natura commerciale che residenziale. Tuttavia, tali emissioni non saranno tali da causare un effettivo peggioramento della qualità dell'aria locale, con contestuale superamento dei limiti di legge.

Per quanto riguarda NO2 non sono emerse particolari criticità. Difatti, l'impatto causato dall'utilizzo delle macchine operatrici in cantiere e dal traffico indotto risulta trascurabile e non si prospetta alcun superamento dei limiti di qualità dell'aria per tale parametro.

Ad ogni modo, al fine di mitigare l'impatto del cantiere sulla qualità dell'aria locale, in particolare modo limitare la diffusione di polveri in aree esterne al cantiere, l'impresa si impegna ad adottare specifiche azioni mitigative quali:

- bagnatura delle piste di cantiere;
- umidificazione con getti d'acqua o cannon-fog delle aree oggetto di demolizione e dei cumuli in stoccaggio;

- utilizzo di tutti i dispositivi mitigativi applicabili all'uso del frantoio in fase di triturazione, quali ad esempio: sponde alte della tramoggia di carico, copertura del nastro trasportatore ed umidificazione delle macerie in lavorazione.

Infine, è bene ricordare che la barriera arborea presente lungo tutto il perimetro di cantiere è stata considerata di altezza pari a 5 m seppur presenti alberature di maggiore altezza che contribuiranno ulteriormente al contenimento delle polveri all'interno dell'area di cantiere.

Per una migliore disamina si rimanda alla Valutazione Previsionale di Impatto sulla Qualità dell'Aria, a corredo del presente Studio Preliminare Ambientale, redatta a cura dello Studio Prodotto Ambiente.

### **Ambiente idrico**

Le lavorazioni previste dal cantiere non determinano la produzione di scarichi idrici che devono essere restituiti all'ambiente. Nonostante non sia necessario provvedere al collettamento delle acque, si presterà attenzione a minimizzare la quantità di acqua che possa venire a contatto con i rifiuti prodotti dall'attività di recupero prevedendo in caso di precipitazioni la copertura con teli dei cumuli di materiale da trattare e trattato.

Al fine di contrastare i potenziali impatti legati allo sversamento accidentale del carburante utilizzato per l'alimentazione del motore del gruppo di frantumazione e alla percolazione di eventuali inquinanti presenti nei materiali da trattare è prevista la collocazione dell'impianto mobile e l'accatastamento di cumuli di materiale da trattare e di materiale trattato su superfici impermeabilizzate. Si ritiene quindi che l'intervento non comporterà impatti o rischi significativi per il suolo e sottosuolo.

### **Suolo e sottosuolo**

L'intervento in esame interessa un'area produttiva dismessa e in condizioni di forte degrado. L'attività di demolizione e campagna di recupero di rifiuti derivanti dalla demolizione di costruzioni e pavimentazioni esterne si inserisce nell'ottica di un intervento di riordino urbanistico e pertanto non comporta consumo di suolo.

Al fine di contrastare i potenziali impatti legati allo sversamento accidentale del carburante utilizzato per l'alimentazione del motore del gruppo di frantumazione e alla percolazione di eventuali inquinanti presenti nei materiali da trattare è prevista la collocazione dell'impianto mobile e l'accatastamento di cumuli di materiale da trattare e di materiale trattato su superfici impermeabilizzate. Si ritiene quindi che l'intervento non comporterà impatti o rischi significativi per il suolo e sottosuolo.

### **Vegetazione, flora, fauna - ecosistemi - paesaggio**

L'intervento di cui alla presente trattazione interessa un'area industriale dismessa inserita in un contesto storicamente segnato da insediamenti di carattere produttivo che ne hanno determinato i connotati tipici delle zone produttive, notoriamente prive di particolari valori paesaggistico-ambientali.

Nell'area di intervento non sono presenti alberature di particolare valore ambientale e paesaggistico.

## Salute pubblica

I rifiuti derivanti dalle demolizioni, avviati a recupero o smaltiti, non sono combustibili e non possono generare esplosioni. L'attività del cantiere prevede l'impiego di macchine operatrici e macchinari che funzionano a gasolio. Le macchine e le attrezzature utilizzate sono sottoposte a revisione e manutenzione periodica come previsto dalla normativa. L'attività svolta non rientra fra le categorie oggetto di visita e controllo ai fini del rilascio del "Certificato di Prevenzione Incendi" C.P.I. ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982.

Lo scarico accidentale di rifiuti può essere associato a comportamenti errati del personale o al malfunzionamento delle macchine operatrici. La quantità di materiale accidentalmente sversato sarà di entità contenuta e, di conseguenza, l'incidente potrà essere facilmente controllato.

L'esercizio dell'impianto comporta l'applicazione della normativa sulla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, che prende in considerazione sia la tipologia dell'attività svolta sia le caratteristiche tecniche delle macchine utilizzate. Le macchine e le attrezzature utilizzate sono dotate di marchio CE e sono conformi alle direttive comunitarie. Gli addetti, nello svolgere l'attività, utilizzeranno le Dotazioni di Protezione Individuali in funzione delle relative mansioni.

L'ambito di intervento è collocato in zona periferica e facilmente accessibile dai principali nodi infrastrutturali, circostanza questa che sconsiglia la necessità di attraversamento di centri abitati o zone residenziali da parte dei mezzi operanti nelle attività di cantiere.

## Rumore e vibrazioni

A supporto del presente Studio Preliminare Ambientale è stata redatta la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico a cura dello Studio Prodotto Ambiente, con lo scopo di verificare che l'attività di cantiere (demolizioni e contestuale campagna di recupero rifiuti) comportino livelli di rumorosità conformi ai limiti indicati dalla zonizzazione acustica comunale e dalle norme tecniche di attuazione del piano di zonizzazione acustica comunale. Per valutare l'impatto acustico del cantiere sulle aree limitrofe e sui recettori individuati è stato impiegato un software di modellizzazione in grado di calcolare e prevedere gli effetti della propagazione del rumore durante le diverse fasi del cantiere.

Nella zona di interesse in data 09/10/2024 durante il periodo diurno è stata svolta una campagna di misure del rumore residuo, inteso come il rumore presente nell'area in assenza di attività di cantiere, nella condizione *ante-operam*, al fine di determinare il reale impatto acustico. Le sorgenti sonore caratterizzanti il clima acustico *ante-operam* sono il traffico in sottofondo lungo la SS35, il passaggio di auto occasionale lungo via Moriassi, le attività lavorative e la presenza di clienti presso gli edifici commerciali posti a sudest del cantiere, il vociare di passanti e il passaggio dei treni in lontananza.

La durata del cantiere sarà di circa 10 mesi. Le lavorazioni più rumorose saranno svolte dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00, al di fuori dei suddetti orari si concentreranno invece le operazioni meno rumorose. Le attività previste caratterizzate dall'impiego di attrezzature e macchine da lavoro specifiche eserciteranno un impatto acustico sull'ambiente circostante variabile nel tempo in base all'evoluzione e allo stato di avanzamento del cantiere; le stesse saranno svolte nel rispetto dei limiti acustici previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale.

Per determinare l'impatto acustico derivante dal cantiere è stato considerato altresì il traffico veicolare indotto dall'attività di cantiere considerato nell'ora di punta di maggior traffico, dalle ore 17.15 alle ore 18.15.

All'interno dell'analisi di impatto acustico sono state ipotizzate cinque macro-fasi lavorative. Per ciascuna fase, in via cautelativa, si è ipotizzato il funzionamento contemporaneo delle attrezzature (escavatore cingolato, escavatore da demolizione, miniescavatore, autocarro, frantoio).


Fase 1 – demolizione porzione sud del fabbricato principale



Fase 2 – demolizione del fabbricato principale




Fase 3 – demolizione fabbricato ovest



Fase 4 – demolizione strutture nord



Fase 5 – demolizione piazzale esterno



Al fine di mitigare l'impatto acustico derivante dal cantiere, in particolar modo evitare effetti di disturbo nei confronti dei recettori, saranno adottate le seguenti misure di mitigazione:

- manutenzione dei mezzi e delle attrezzature;
- modalità operazionali e predisposizione del cantiere;
- dislocazione di macchinari e lavorazioni tese a non innescare fenomeni di sinergia per quanto riguarda gli effetti di disturbo.

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico è emerso il superamento dei limiti di legge previsti dal vigente piano di zonizzazione acustica comunale presso alcuni recettori analizzati. Pertanto, si ritiene necessario richiedere di operare in deroga ai termini di legge secondo quanto prescritto dalla normativa nazionale (ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h della citata Legge Quadro n. 447/95).

Per una migliore disamina si rimanda alla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, a corredo del presente Studio Preliminare Ambientale, redatta a cura dello Studio Prodotto Ambiente.

### **Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti**

Non si prevedono impatti significativi.

### **Rifiuti**

L'intervento in esame non prevede la produzione di rifiuti reflui. I rifiuti derivanti dalle demolizioni, avviati a recupero o smaltiti non sono pericolosi (salvo esito negativo delle verifiche chimico-fisiche) e non determinano, al contatto con gli agenti atmosferici, fenomeni di macerazione e quindi non producono emissioni di gas o vapori; inoltre vengono lavorati allo stato solido e non producono reflui contaminanti. Si esclude la formazione di odori e polveri insalubri non essendoci elementi degradabili. Si esclude altresì la formazione di emissioni gassose (fatte salve le emissioni prodotte dagli scarichi dei mezzi d'opera).

La tipologia dell'intervento non richiede l'impiego di smaltimento delle acque meteoriche.

### **Impatto sulla viabilità**

A supporto del presente Studio Preliminare Ambientale è stato redatto lo Studio di Impatto Viabilistico, di seguito SIV, al fine di valutare la sostenibilità dell'intervento sulla rete stradale di afferenza, tenendo in considerazione l'assetto viario esistente in relazione sia alle portate veicolari attuali che gli effetti determinati dal futuro carico veicolare indotto dall'attività di cantiere, ipotizzando una situazione di piena operatività secondo le informazioni fornite dall'impresa esecutrice dei lavori.

Al fine di determinare il reale impatto viabilistico prodotto dall'intervento è stato ricostruito lo stato di fatto in termini di offerta e domanda di trasporto grazie ad una serie di rilievi automatici che hanno evidenziato le ore di punta caratterizzanti l'Area. In aggiunta sono stati estrapolati anche i rilievi manuali nell'intervallo orario di punta rilevato in un giorno infrasettimanale in corrispondenza delle intersezioni principali attigue all'Area. I rilievi sono stati eseguiti a settembre 2024.

Il volume di traffico indotti dal cantiere sarà pari a 1 mezzo pesante in ingresso e 5 veicoli leggeri + 1 mezzo pesante in uscita nell'ora di punta della sera compresa tra le 17.15 e le 18.15.

Al fine di produrre un'analisi completa e dettagliata dell'impatto viabilistico determinato dall'attività di cantiere sono state eseguite due microsimulazioni riferite all'ora di punta della sera del martedì (17.15 – 18.15) corrispondenti una alla situazione attuale (scenario 0) e una allo scenario futuro (scenario 1).

Di seguito si riportano le considerazioni emerse dallo studio svolto:

- il numero di veicoli simulato nei due scenari risulta congruente ai rilievi di traffico effettuati per lo stato di fatto, mentre per lo scenario di progetto tale entità aumenta del numero di veicoli indotti stimati;
- la rete stradale nello stato attuale presenta una velocità media di marcia pari a 40,5 km/h mentre il ritardo medio accumulato è di circa 11 sec. per veicolo rispetto al tempo a rete scarica (senza traffico). Nello scenario di progetto, il traffico indotto dal cantiere non produce variazioni alla velocità di marcia e al ritardo medio per veicolo assumendo valori pressoché analoghi allo stato di fatto;
- l'analisi delle intersezioni limitrofe all'area oggetto di intervento ha confermato i livelli di servizio attuali e non evidenzia variazioni significative del tempo di ritardo dei nodi e pertanto si può affermare che l'intervento previsto non modificherà le condizioni attuali della circolazione lungo la rete;
- l'analisi del livello di servizio degli archi rileva una sostanziale invarianza del livello di servizio degli archi tra lo stato di fatto e lo scenario di progetto.





Per una migliore disamina si rimanda al SIV, a corredo del presente Studio Preliminare Ambientale, redatto a cura dello Studio Associato Logit Engineering.

## 7.2 VALUTAZIONE DI SINTESI



A margine della disamina delle componenti ambientali e delle sensibilità/criticità relative all'Area e al contesto nel quale essa si inserisce, si propone una scheda di sintesi dei potenziali effetti derivanti dall'intervento oggetto della presente e riportante le misure e accorgimenti, laddove necessari in caso di impatto di segno negativo, al fine di eliminarli o ridurli.

Sulla scorta delle valutazioni e considerazioni esposte nei capitoli precedenti, sono stati stimati e riportati nella tabella che segue i gradi di incidenza (negativa/positiva e mitigabile/non mitigabile) per ogni singola componente ambientale e le eventuali misure mitigative.

### Legenda

-  Incidenza positiva
-  Nessuna incidenza
-  Incidenza negativa mitigabile o compensabile
-  Incidenza negativa non mitigabile o compensabile

COMPONENTE	POTENZIALI IMPATTI/ASPETTI MIGLIORATIVI	INCIDENZA	MISURE MITIGATIVE
Atmosfera	Emissioni PM10 da attività di cantiere	☹️	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bagnatura piste di cantiere</li> <li>• cannon fog</li> <li>• dispositivi mitigativi applicati al frantoio</li> <li>• azione filtrante alberature esistenti</li> <li>• fornitura e utilizzo DPI</li> </ul>
	Emissioni NO2 da macchine operatrici e traffico indotto	☹️	
Ambiente idrico	Percolazione di acqua venuta a contatto con i rifiuti di lavorazione a seguito precipitazioni nella rete di raccolta acque bianche	☹️	<ul style="list-style-type: none"> <li>• copertura dei cumuli di materiale da trattare e trattato</li> </ul>
	Sversamento accidentale carburante macchine operatrici	☹️	<ul style="list-style-type: none"> <li>• collocazione frantoio su superficie impermeabilizzata</li> <li>• manutenzione e revisione periodica macchinari e attrezzature</li> </ul>
Suolo e sottosuolo	Rigenerazione urbana di un'area industriale dismessa	😊	
	Sversamento accidentale carburante macchine operatrici	☹️	<ul style="list-style-type: none"> <li>• collocazione frantoio su superficie impermeabilizzata</li> <li>• manutenzione e revisione periodica macchinari e attrezzature</li> </ul>
Vegetazione, flora e fauna	Non si rilevano potenziali impatti	☹️	
ecosistemi	Non si rilevano potenziali impatti	☹️	
Salute pubblica	Esposizione a PM10 e NO2	☹️	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bagnatura piste di cantiere</li> <li>• cannon fog</li> <li>• dispositivi mitigativi applicati al frantoio</li> <li>• azione filtrante alberature esistenti</li> <li>• fornitura e utilizzo DPI</li> </ul>
	Esposizione a sorgenti rumorose	☹️	<ul style="list-style-type: none"> <li>• programmazione lavorazioni</li> <li>• fornitura e utilizzo DPI</li> </ul>
	Infortuni sul lavoro	☹️	<ul style="list-style-type: none"> <li>• manutenzione e revisione periodica macchinari e attrezzature</li> <li>• fornitura e utilizzo DPI, cartellonistica di cantiere</li> <li>• Formazione personale addetto</li> </ul>
Rumore e vibrazioni	Esposizione a sorgenti rumorose	☹️	<ul style="list-style-type: none"> <li>• programmazione lavorazioni</li> <li>• fornitura e utilizzo DPI</li> </ul>
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti	Non si rilevano potenziali impatti	☹️	
Paesaggio	Rigenerazione urbana di un'area industriale dismessa	😊	

<b>Rifiuti</b>	Sversamento accidentale materiale		<ul style="list-style-type: none"><li>• manutenzione e revisione periodica macchinari e attrezzature</li><li>• fornitura e utilizzo DPI, cartellonistica di cantiere</li><li>• Formazione personale addetto</li></ul>
<b>Traffico e viabilità</b>	Non si rilevano potenziali impatti		

## 8. CONCLUSIONI

L'intervento in oggetto non interessa e non interferisce in maniera diretta e indiretta con ambiti vincolati o elementi di rilevanza paesaggistico-ambientale per i quali la pianificazione sovraordinata dispone misure di salvaguardia atte a conseguire gli obiettivi e gli indirizzi di governo e valorizzazione del territorio, di tutela ambientale.

Si tratta infatti di un ambito puntuale del territorio già individuato nella pianificazione comunale quale area produttiva di riordino. Pertanto non si rilevano criticità e ricadute territoriali con le previsioni di azzonamento e normative degli strumenti di pianificazione dei Comuni limitrofi.

Valutato che la proposta si sostanzia nella mera attuazione di previsioni contenute nel vigente P.R.G.C così come aggiornato dalla variante n. 5/2023 e che non apporta modifiche all'impianto strutturale e all'azzonamento dello stesso, non si riscontrano incoerenze con gli obiettivi e gli indirizzi di governo e valorizzazione del territorio, di tutela ambientale della pianificazione sovraordinata e degli strumenti urbanistici dei Comuni contermini.

Alla luce di quanto sopra descritto ed esaminato, in merito alla relazione tra l'intervento in esame ed il campo di applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale come definito dalla normativa vigente è possibile affermare che:

- ❖ l'esame condotto sulle componenti ambientali ha messo in evidenza come gli effetti connessi all'attuazione dell'intervento siano marginali, temporanei e legati ad una scala strettamente locale;
- ❖ l'intervento non si configura quale fonte di potenziali fattori di minaccia del quadro ambientale; laddove si stimano potenziali impatti sulle componenti ambientali, anche se di limitata entità, sono stati previsti accorgimenti atti a mitigare possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale, dei valori limite stabiliti dalle norme di settore o di effetti cumulativi derivanti da altri progetti: gli effetti attesi non possiedono rilevanza significativa e sono riferiti alla dimensione strettamente locale.

**Alla luce di siffatte valutazioni, tenuto conto dei riferimenti normativi richiamati e del quadro di riferimento ambientale, non si individuano effetti ambientali correlati alla proposta qui esaminata, tali da incidere sulle scelte alla scala urbanistica. Si ritiene pertanto che l'intervento di demolizione e campagna di recupero rifiuti con impianto mobile siano compatibili con il sistema degli obiettivi di sostenibilità definiti dagli strumenti di pianificazione del territorio e dell'ambiente ai diversi livelli.**

Ulteriori approfondimenti settoriali potranno accompagnare le successive fasi autorizzative dell'intervento, anche secondo le indicazioni eventualmente formulate in sede di Conferenza di Verifica dagli Enti ed Autorità coinvolti, senza tuttavia sottendere l'esigenza di attivare una procedura più ampia di Valutazione di Impatto Ambientale, la cui determinazione finale fa capo in ogni caso all'Autorità competente designata.

Arch. Pian. Rossi Andrea



Massalengo (LO), 30.10.2024